



VADEMECUM

PER L’AFFIDO ETEROFAMILIARE

Normative e prassi per la disciplina dell’Affido Protetto
nell’ambito del programma “Per Un Fratello in Più”

UN PROGETTO DI



PROGETTI D'AMORE PER I BAMBINI

A cura di Marina Ingrassi - Ilaria Zambaldo



Fondazione L'Albero della Vita - onlus

© Ottobre 2013

Editing a cura di: Marina Ingrassi

Avvocato del foro di Milano, si occupa di diritto minorile e diritto di famiglia. Da anni è consulente legale per comunità di minori. Per la linea professionale Giappichelli ha pubblicato "Le responsabilità penali nel diritto di famiglia" (2004) e "Il minore e il suo processo. DPR 448/88" (2005).

Editing a cura di: Ilaria Zambaldo

Socia Fondatrice de L'Albero della Vita, ne fa parte attivamente sin dalle prime azioni: dal 1998 come Educatrice Professionale e Responsabile della prima Comunità di Accoglienza ad oggi, nel ruolo di Coordinatrice del Progetto Affidò. Oltre alla sua partecipazione professionale è impegnata nel Progetto "Per un Fratello in Più" personalmente, avendo accolto presso la sua famiglia un minore in Affidò.

Progetto grafico a cura di: Gabriele Saveri

Foto: archivio fotografico Fondazione L'Albero della Vita e Fotolia.it

Finito di stampare nel mese di xxxxxx 2013 a cura di xxxxxxxx

Quest'opera è protetta dalle norme in materia di tutela del diritto d'autore.

Ne è vietata qualsiasi riproduzione anche parziale non espressamente e preventivamente autorizzata

da parte della Fondazione L'Albero della Vita - onlus, unica titolare dei diritti di utilizzazione su questa pubblicazione.

©2013 Fondazione L'Albero della Vita – onlus



“...è difficile, spesso, comprendere la forza, l’amore, la pazienza che ci sostengono ad andare avanti...ad accettare la rabbia, la paura e la fragilità che a volte ci vengono sbattute in faccia, come inno alla vita e alla capacità di cambiare ...dove la parola amore è sinonimo di “possibile fregatura” e la domanda “per sempre insieme?” è una sfida incerta contro la vita e le circostanze. In questo vortice di sensazioni dove il futuro si esaurisce alla sera e riprende a manifestarsi al mattino, io scelgo di cullare questa creatura, figlia del fato, delle circostanze, figlia certamente di una madre che l’ha messa al mondo, ma dopotutto anche un po’ figlia mia..”

una mamma affidataria

● INDICE

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| PREMEFAZIONE | pag. 7 | CAPITOLO 6 | |
| CAPITOLO 1 | | <i>Gli effetti giuridici dell'Affido</i> | |
| <i>La disciplina dell'affido familiare - la legge n. 184/83 e le modifiche introdotte dalla legge n. 149/01</i> | | I. I rapporti con famiglia d'origine | pag. 29 |
| I. Introduzione | pag. 9 | II. I rapporti con la famiglia affidataria | pag. 29 |
| II. I diritti del minore | pag. 9 | III. Lo stato di famiglia | pag. 30 |
| II. L'affido del minore | pag. 10 | CAPITOLO 7 | |
| IV. I poteri tutelari sul minore | pag. 11 | <i>Le varie tipologie di Affido</i> | |
| V. Le modalità dell'affido | pag. 11 | I. Introduzione | pag. 31 |
| VI. I diritti e i doveri del genitore affidatario | pag. 13 | II. L'affidamento consensuale | pag. 31 |
| VII. Le misure economiche a favore degli affidatari ... | pag. 14 | III. L'affidamento giudiziale | pag. 31 |
| VIII. Conclusioni | pag. 14 | IV. L'affido part time | pag. 32 |
| CAPITOLO 2 | | V. L'affido sine die | pag. 32 |
| <i>Gli organi preposti all'affido e le relative competenze</i> | | VI. L'affido di minori stranieri | pag. 32 |
| I. Introduzione | pag. 15 | CAPITOLO 8 | |
| II. I servizi sociali territoriali | pag. 15 | <i>Diritti e doveri della Famiglia Affidataria</i> | |
| III. Il Giudice Tutelare | pag. 16 | I. Introduzione | pag. 35 |
| CAPITOLO 3 | | II. La responsabilità civile | pag. 35 |
| <i>I soggetti dell'affido</i> | | III. La responsabilità penale | pag. 36 |
| I. Introduzione | pag. 17 | IV. L'assistenza sanitaria | pag. 36 |
| II. La famiglia d'origine | pag. 17 | V. La scuola | pag. 36 |
| III. La famiglia affidataria | pag. 18 | VI. I congedi parentali | pag. 37 |
| IV. Affido e adozione | pag. 18 | VII. Altri diritti a favore degli affidatari | pag. 38 |
| CAPITOLO 4 | | VIII. Le misure di sostegno economico | pag. 38 |
| <i>Le modalità di attuazione dell'affido nell'iter istituzionale</i> | | CAPITOLO 9 | |
| I. Il progetto di affido | pag. 19 | <i>FAQ (Domande frequenti)</i> | |
| II. L'abbinamento | pag. 19 | Introduzione | pag. 39 |
| III. Il provvedimento di affidamento | pag. 20 | CAPITOLO 10 | |
| IV. La durata dell'affido | pag. 21 | <i>Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori</i> | |
| CAPITOLO 5 | | Disciplina dell'adozione e dell'affidamento... .. | pag. 45 |
| <i>Il Progetto di Affido Protetto de L'Albero della Vita</i> | | Dalla LEGGE 28 marzo 2001, n. 149: | pag. 49 |
| Il Programma "Per Un Fratello in Più" | pag. 23 | Dalla Legge 24 Dicembre 2007 n. 244: | pag. 53 |
| Le 6 azioni del Programma | pag. 23 | Dal CODICE CIVILE | pag. 57 |
| Gli interventi di supervisione e di sostegno | pag. 26 | Dalla Legge Regionale n. 34 del 14-12-2004: | pag. 58 |
| I Punti di Forza del progetto | pag. 27 | | |



● PREFAZIONE

Il clan era in cammino, due uomini erano in avanscoperta, seguivano le donne e i bambini con gli anziani.

I giovani facevano la retroguardia. Avevamo appena attraversato il fiume, al di là della cascata...

R1: Fu qui che, attirati dai larghi giri di un avvoltoio, trovammo una strana bambina ferita, più morta che viva. Iza si chinò per soccorrerla.

Brun: Lasciala dov'è. È troppo malandata per sopravvivere. Non vedi?

Iza: È una bambina! Ed è ferita! Se la lasciamo qui morirà o sarà divorata da qualche animale.

Brun: Per giunta è anche molto diversa da noi. Appartiene al clan degli Altri.

Iza: Ho curato tanti animali, perché non dovrei curare anche lei?

Brun: Tu aspetti un bambino, Iza, non hai bisogno di caricarti di altri pesi! Comunque se la porterai, ti accorgerai che è pesante e ti stancherai presto.

R2: Siamo già in tanti. Non abbiamo bisogno di una bocca in più da sfamare.

R3: È una fatica inutile. La bambina non sopravviverà. Andiamo via in fretta e abbandoniamola al suo destino.

Iza: No, sento che devo cercare di salvarla. Come donna della medicina, non posso restare indifferente. Non preoccupatevi, l'accudirò io: la nutrirò, la farò crescere e le insegnerò le regole del clan.

Quel giorno Iza infatti si caricò sulle spalle Ayla, la straniera e la portò con noi. Cercò erbe, fiori e una corteccia speciale per curarla.

RASSEGNA TEATRALE PER L'AFFIDO FAMILIARE EDIZIONE 2001/2002 RqS n.6

Assessorato ai Servizi Sociali e Sanità della Provincia di Parma i racconti dei quaderni sociali

Scuola Media Zuffardi - Fornovo - Classe 1[^]C T.P. "Ayla figlia della terra" di Jean M. Auel

L'AFFIDO È TUTTO CIÒ: SOLIDARIETÀ, ENTUSIASMO, SPERANZA E AMORE.

È il desiderio di aiutare in maniera disinteressata e incondizionata un minore sapendo che ha bisogno di fiori, affetto e fiducia. L'affido permette al bambino e alla sua famiglia di avvalersi dell'aiuto, per il tempo necessario a superare determinate difficoltà, di chi in quel momento è più forte, più resistente, come se fosse un grande albero dalle foglie larghe e le radici possenti, trovandovi riparo durante un acquazzone.

La presenza della famiglia affidataria che consente al bambino e alla sua famiglia di origine di superare i problemi sociali, esistenziali ed educativi che li affliggono, offre al minore un ambiente familiare protetto ed accogliente e ai genitori naturali un riferimento con cui instaurare una relazione di solidarietà e comprensione, favorendo tra loro l'auspicabile riavvicinamento.

La **Fondazione L'Albero della Vita** ha ideato il presente Vademecum al fine di offrire alle famiglie che svolgono il corso di formazione sull'affido uno strumento che consenta di orientarsi tra le leggi che lo disciplinano.

In particolare si sottolinea l'importanza del diritto del minore ad una famiglia anche in riferimento agli articoli 30 e 31 della Costituzione, segnalando la preoccupazione di evitare che i minori privi di un ambiente familiare adeguato rimangano per troppo tempo presso strutture comunitarie. La dimensione familiare permette infatti al bambino temporaneamente privo di relazioni significative di creare dei rapporti affettivi che consentano un armonioso sviluppo della personalità ed una crescita adeguata.

Le linee guida del Vademecum si riferiscono pertanto alla legge n. 184/1983 così come modificata dalla l. n. 149/01 e dalla Legge

Finanziaria 2008 (in tema di congedi parentali) e ripercorrono le singole disposizioni normative che regolamentano i diritti e i doveri dei genitori affidatari e di quelli di origine, così come i ruoli e i compiti degli organi preposti all'affido vale a dire il servizio sociale (nelle sue articolazioni), il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni.

Il vademecum tiene infine conto dei dubbi che possono nascere se si decide di intraprendere un percorso di affido elencando una serie di domande più frequenti che consentono di alleviare legittime paure e perplessità.

Il progetto **"Per Un Fratello in Più"** realizzato da L'Albero della Vita consente non solo di comprendere appieno, anche sulla base di colloqui con esperti, le motivazioni che conducono ad una scelta così importante quale quella di aprire la porta di casa ad un bambino, bensì di essere accompagnati costantemente con educatori ed operatori durante tutto il percorso, anche a seguito dell'abbinamento e dell'entrata del bambino presso la famiglia. Pertanto la famiglia affidataria, trovandosi inserita in una rete di sostegno, non viene lasciata sola ma può confrontarsi, condividere le proprie esperienze ed essere aiutata nella soluzione di ogni problema o dubbio.

I valori sottesi all'affido sono i valori che ognuno di noi sente albergare in sé ma che spesso sono disattesi dal ritmo frenetico della vita di tutti i giorni, dalle piccole cose concrete che oberano le nostre menti e i nostri cuori e che annebbiano quanto di più cristallino esiste: la capacità di dare affetto e ricevere il sorriso di tanti piccoli Ayla.

CAPITOLO 1

La disciplina dell'affido familiare - la legge n. 184/83 e le modifiche introdotte dalla legge n. 149/01

I. Introduzione

L'affido familiare è regolato dalla legge n. 184/1983 così come modificata dalla l. n. 149/01 che ha introdotto importanti novità. La l. 149/01 è intitolata diritto del minore ad una famiglia e riprende i principi già sanciti a livello costituzionale dagli artt. 30 e 31 Cost. che stabiliscono rispettivamente il diritto e dovere dei genitori a mantenere, educare, istruire i figli, e l'obbligo della Repubblica di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.

Per comprendere appieno i cambiamenti apportati con la l. 149/01 occorre analizzare le singole disposizioni normative alla luce dell'obiettivo principale perseguito dalla legge stessa, rappresentato dal diritto del minore ad avere una famiglia e dalla connessa necessità di evitare che i minori privi di un ambiente familiare in cui crescere e sviluppare la propria personalità rimangano per troppo tempo presso strutture comunitarie.

A tal fine nei paragrafi successivi si riportano i singoli articoli con un breve commento.

II. I diritti del minore

Art. 1. l. 184/83 così come modificato da l. 149/01

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».

Dalla lettura dell'articolo si evince in primo luogo che compito specifico del legislatore è quello di per mettere che i minori crescano e siano educati dalle proprie famiglie d'origine, anche se le stesse si trovino in condizioni di difficoltà materiale e/o morale.

Difatti la sola sussistenza di una condizione di indigenza non deve essere considerata causa sufficiente all'allontanamento del minore dal nucleo familiare.

A tale proposito la norma sottolinea il ruolo centrale assunto dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali che, secondo le proprie competenze, hanno il compito di attivarsi per promuovere attività di sostegno socio-economico verso i nuclei considerati a rischio. Tale previsione corrisponde a quanto già stabilito dall'art. 31 Cost. secondo cui la Repubblica Italiana deve agevolare la formazione della famiglia.

Solo nel caso in cui tutti gli interventi preposti non fossero sufficienti a rimuovere lo stato di bisogno si potrà avviare un percorso di affido familiare che dovrà essere indirizzato alla "temporanea" sistemazione del minore presso una famiglia o presso una comunità di tipo familiare che, necessariamente, dovranno trovarsi quanto più vicino possibile al nucleo d'origine.

Ciò risponde alla volontà di assicurare da un lato che il minore mantenga i rapporti con la famiglia originaria e dall'altro che le istituzioni si adoperino affinché tale legame venga mantenuto.

Alla luce di quanto sopra è chiaro che l'intento del legislatore è quello di considerare l'affido familiare come una misura residuale e alternativa utilizzata solo quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore.

III. L'affido del minore

Art. 2. L. 184/83 così come modificato da l. 149/01

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in
3. una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
4. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di
5. cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
6. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
7. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
8. per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

La norma individua la caratteristica principale dell'affido, vale a dire la temporaneità, intesa come momento di difficoltà temporaneo della famiglia d'origine che può essere supplito con l'intervento della famiglia affidataria. La temporaneità mette in luce lo scopo dell'affido ossia il ritorno del minore nella famiglia d'origine allorché le difficoltà siano terminate.

Per tale motivo gli affidi hanno una durata determinata che deve essere indicata nel provvedimento di affido e deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

La disposizione, oltre ad identificare i casi in cui i minori vengono affidati ad una famiglia, indica le caratteristiche della stessa, specificando che sono preferibili le famiglie con figli, (per assicurare al minore la compagnia di coetanei) anche se non si tralascia di precisare che l'affido può essere richiesto da famiglie senza figli e da persone singole.

La chiusura degli istituti entro il 2006 ha inoltre incentivato l'affido quale migliore formula per evitare che il minore rimanga per troppo tempo in strutture che se pur con caratteristiche simili alla famiglia (piccoli gruppi, alto numero di educatori, servizi di supporto) non consentono un idoneo e completo sviluppo della personalità così come avviene nell'ambito di una famiglia affidataria.

IV. I poteri tutelari sul minore

Art. 3 l. 184/83 così come modificato da l. 149/01

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono
3. proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
4. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di
5. assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

La disposizione fa riferimento ai poteri tutelari della comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, nell'ipotesi in cui il minore rimanga presso strutture pubbliche.

Tale potere è attribuito ai legali rappresentanti delle comunità e degli istituti, sino a quando a seguito della comunicazione (da presentare entro 30 giorni) non sia nominato un tutore, sempre che l'esercizio della potestà sia impedito.

L'esercizio della potestà viene meno allorché il Tribunale per i Minorenni ne dichiara la decadenza ove il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Tuttavia la norma che prevede e disciplina i diritti e i doveri dei genitori affidatari è l'art. 5 l. 149/01 che verrà analizzato nel paragrafo 6.

V. Le modalità dell'affido

Art. 4 l. n. 184/83 così come sostituito da l. 149/01

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i

modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

L'art. 4 l. 149/01 identifica con precisione le modalità previste per l'attuazione dell'affido individuando da un canto gli organi competenti (giudice tutelare e Tribunale per i minorenni) e dall'altro i vari generi di affido: l'affido consensuale e l'affido giudiziario. La norma stabilisce altresì il contenuto del provvedimento di affidamento familiare e in particolare:

- i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario,
- le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore,
- il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza,
- l'obbligo per il servizio sociale locale di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda del tipo di provvedimento emesso,
- il periodo di presumibile durata dell'affidamento,
- le motivazioni del provvedimento di affidamento.

Sono poi fissati gli obblighi cui è sottoposto il servizio sociale territoriale responsabile del programma di assistenza e della vigilanza sull'affido.

In particolare dovrà riferire tempestivamente al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, ogni evento di particolare rilevanza, dovrà monitorare la situazione mediante la stesura di una relazione semestrale relativa all'andamento del programma di assistenza, alla sua presumibile ulteriore durata e all'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

L'ottemperanza degli adempimenti esposti consente di mantenere un costante collegamento tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento e l'autorità amministrativa che concretamente vigila sul buon andamento dello stesso, in un'ottica di vigilanza dell'operato altrui e della possibilità di intervenire con tempestività nel caso vi siano disagi o difficoltà.

Infine la norma identifica le modalità di cessazione dell'affidamento e a tale proposito specifica che se dopo aver valutato l'interesse del minore, si comprende che la situazione di difficoltà temporanea è esaurita oppure che l'affidamento reca pregiudizio al minore stesso, si provvede alla conclusione dello stesso.

VI. I diritti e i doveri del genitore affidatario

Art. 5 l. n. 184/83 così come modificata da l. 149/01

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

I diritti e i doveri del genitore affidatario sono in gran parte stabiliti dall'art. 5 l. 149/01 che, nel riprendere quanto già affermato dall'art. 30 Cost., sancisce il dovere degli affidatari di accogliere, mantenere, educare ed istruire il minore.

Quanto ai diritti degli affidatari occorre distinguere l'ipotesi in cui il genitore d'origine sia ancora esercente la potestà genitoriale poiché non è stata dichiarata né sospesa, né decaduta (e ciò si verifica spesso nell'affidamento consensuale), dai casi in cui la stessa è stata dichiarata decaduta o sospesa e pertanto il genitore d'origine non ha capacità decisionale (solitamente ciò si verifica negli affidi giudiziari).

Nel primo caso il genitore affidatario dovrà tener conto delle indicazioni degli esercenti la potestà, ed osservare comunque le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante e contenute nel provvedimento di affido.

Nel secondo caso invece all'affidatario si applicheranno, se compatibili, le disposizioni dell'art. 316 c.c. secondo cui il figlio è soggetto alla potestà dei genitori che viene esercitata di comune accordo da entrambi.

Tuttavia, per quanto concerne i rapporti ordinari con l'autorità sanitaria e scolastica il genitore affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale (anche quando i genitori d'origine esercitano la potestà).

A mero titolo esemplificativo, si pensi al rapporto con i maestri e i professori o alle decisioni sulle gite scolastiche: trattandosi di casi di "ordinaria amministrazione" possono intervenire direttamente gli affidatari. Di contro la scelta sul corso di studi da intraprendere che importa una decisione di carattere straordinario, poiché incide sulla formazione e sulla futura vita del minore, dovrà essere fatta di comune accordo con i genitori (se esercenti la potestà) o con l'autorità territoriale che ha disposto l'affido. Altro diritto molto importante attribuito al genitore affidatario è quello inerente il potere di essere sentito in caso di procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Ciò consente all'affidatario di assumere valenza nei momenti topici della vita del minore.

Il legislatore ha poi indicato quali devono essere i compiti del servizio sociale territoriale specificando che il servizio svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee.

In tal caso il servizio potrà avvalersi delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

VII. Le misure economiche a favore degli affidatari

L'ultimo comma dell'art. 5 l. 149/01 si riferisce alle misure di sostegno per gli affidatari. Nell'ambito delle attività di aiuto alle famiglie affidatarie rientrano i contributi economici forniti dallo Stato,

dalle regioni e dagli enti locali nel limite delle disponibilità finanziarie.

Solitamente la quantità della somma dipende dall'impegno richiesto alla famiglia affidataria a seconda che si tratti di un affido completo ovvero per i week-end o per le vacanze estive.

La necessità che la famiglia venga supportata non soltanto da un punto di vista psicologico e formativo, bensì anche economico risponde all'esigenza di assicurare la piena riuscita dell'affido che potrebbe essere disatteso proprio per la mancanza di fondi necessari a sostenere il minore.

Inoltre il servizio sociale territoriale assicura la copertura delle spese straordinarie affrontate se concordate e documentate.

VIII. Conclusioni

La nuova legge mette al centro il minore stabilendo il suo diritto alla famiglia e prevedendo tutte le soluzioni possibili affinché egli possa essere mantenuto, educato ed istruito.

La priorità costituita dalla famiglia d'origine e dalla necessità che la stessa sia sostenuta mediante misure economiche dalle istituzioni in caso di indigenza, cede il passo di fonte alla difficoltà temporanea della stessa che viene sopperita attraverso l'intervento della famiglia affidataria, in una sorta di "staffetta della solidarietà" che ha come unico scopo quello di evitare che il minore trascorra troppo tempo in strutture comunitarie.

La sinergia stabilita dalla legge tra autorità giudiziaria, autorità amministrativa, nucleo familiare d'origine e affidatario attribuisce all'istituto dell'affido la valenza di alternativa effettiva e concreta atta a far fronte alle esigenze espresse dal minore quale persona in formazione

CAPITOLO 2

Gli organi preposti all'affido e le relative competenze

I. Introduzione

Gli organi preposti all'affido sono il servizio sociale (nelle sue articolazioni) il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni. Tali organi svolgono le relative competenze diversamente a seconda che si tratti di affido consensuale o di affido giudiziale.

In particolare, l'affido consensuale è caratterizzato dal consenso espresso dalla famiglia di origine all'affido del minore e quindi dalla volontà della stessa di aderire al provvedimento di affido e di collaborare con la famiglia affidataria, anche in relazione alle modalità stabilite nel progetto di affidamento. In tale ipotesi l'affido viene effettuato attraverso i Servizi Sociali ed è convalidato dal giudice tutelare mediante decreto.

Di contro, l'affido giudiziale si realizza quando il consenso manca, ma le difficoltà della famiglia d'origine sono comunque manifeste e pertanto occorre l'intervento dell'autorità giudiziaria mediante un provvedimento giudiziale. In tal caso l'affido giudiziale è decretato dal tribunale per i minorenni.

II. Il servizio sociale territoriale

Art. 1. l. 184/83 così come modificato da l. 149/01

L'affidamento sia consensuale, sia giudiziale è sempre realizzato grazie alla sinergia tra i Servizi Territoriali (Servizi Sociali Comunali e Provinciali, Consultori Familiari), il Servizio Affidamento Minori e le Autorità Giudiziarie. Difatti in entrambi i casi un ruolo centrale lo svolgono i servizi sociali territoriali, ossia la struttura tecnico-amministrativa preposta al servizio di tutela dell'infanzia e della famiglia d'origine. All'interno di questi si distingue il Servizio Affidi, preposto all'accoglienza, informazione, formazione e sostegno della famiglia affidataria. Il servizio sociale è tenuto in primo luogo individuare e valutare le situazioni di disagio relative alle famiglie con minori, segnalandole all'Autorità Giudiziaria, al fine di predisporre il progetto di affidamento familiare. Successivamente il Servizio formulerà il progetto di affidamento di cui sarà responsabile mediante la verifica della corretta realizzazione.

Ogni sei mesi infatti il Servizio è obbligato a relazionare in merito all'andamento dell'affido e alle condizioni della famiglia d'origine all'autorità giudiziaria competente, affinché la medesima possa assumere le decisioni più opportune, anche in relazione alla presumibile ulteriore durata dell'affido. A tale proposito si osserva che per quanto concerne il coinvolgimento personale del minore la legge prevede che l'ascolto sia previsto qualora il minore abbia compiuto i 12 anni di età; mentre per le età inferiori occorre individuare caso per caso le forme più adatte di coinvolgimento del bambino.

- Il servizio sociale ha inoltre ulteriori compiti da svolgere durante lo svolgimento del progetto di affido. In particolare dovrà:
 - Coinvolgere i Servizi Sanitari nelle varie fasi del progetto, secondo le loro competenze;
 - Corrispondere agli affidatari una somma mensile a titolo di contributo di mantenimento del minore;
 - Stipulare un contratto d'assicurazione per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi affidatari;
 - Sostenere e seguire le famiglie affidatarie prima e durante l'affido, mediante continui momenti di verifica;
 - Promuovere nella comunità locale, iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione a favore dell'affidamento familiare.

III. Il Giudice Tutelare

Come già analizzato il giudice tutelare interviene nel caso di affido consensuale con il compito di sovrintendere l'affido, renderlo esecutivo mediante decreto e vigilare sul suo andamento. L'affidamento diventa pertanto esecutivo dopo l'intervento dell'organo giudiziario. Ove i servizi sociali relazionino sul negativo andamento dell'affido, il Giudice tutelare ha il compito di revocare il decreto di affido, sempre tenendo conto delle esigenze e dei bisogni del minore.

IV. Il Tribunale per i Minorenni Il tribunale per i minorenni viene istituito con R.D.L. 1404/1934 quale organo specializzato con competenza prevalentemente penale e di prevenzione della devianza e con la legge n. 35/1971 acquista autonomia ed amplia la competenza in ambito civile e di tutela del minore. È l'organo specializzato nella tutela in ambito civilistico ed amministrativo e nel giudizio penale dei reati commessi dai minori. La competenza per territorio del tribunale per i minorenni coincide con la circoscrizione territoriale della Corte d'Appello o di sezione distaccata. Pertanto generalmente si riferisce all'ambito territoriale della Regione, anche se può accadere che la competenza di alcuni tribunali si estenda su più regioni come nel caso del tribunale per i minorenni di Torino che svolge le funzioni anche in Valle d'Aosta. Nel caso di affido giudiziale il tribunale per i minorenni interviene in un primo momento assumendo le opportune decisioni in relazione alla famiglia d'origine (deliberando eventualmente la sospensione o la decadenza dalla potestà genitoriale) e successivamente decretando l'affido del minore e vigilando sul suo andamento. In caso di sviluppo negativo dell'affido sulla base della relazione semestrale effettuata dai servizi sociali, il tribunale per i minorenni provvederà a revocare il decreto di affido statuendo quanto più adatto per il minore.

CAPITOLO 3

I soggetti dell'affido

I. Introduzione

Si è già visto che l'art. 2. l. 184/83 (così come modificata da l. 149/01) stabilisce che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, è affidato ad:

1. una famiglia, preferibilmente con figli minori,
2. una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Pertanto se da un lato il legislatore privilegia l'affido del minore ad una famiglia preferibilmente con figli, così da consentire al minore un'immediata compagnia e il superamento della condizione di solitudine, dall'altro non esclude coloro che, pur non avendo un nucleo familiare, intendano instaurare un legame con il minore fondato sui medesimi presupposti ossia il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive.

Ciò dimostra l'importanza attribuita alla persona in quanto tale, al suo desiderio di fornire l'appoggio necessario per il superamento delle situazioni di temporanea difficoltà, rispetto alla tradizionale concezione della famiglia quale unico nucleo in grado di fornire un punto di riferimento, in un'ottica di adeguamento delle norme giuridiche ai cambiamenti sociali.

II. La famiglia d'origine

Le famiglie d'origine dei minori affidati sono nella maggior parte dei casi già conosciute e seguite dai servizi sociali, segnalate proprio perché faticano a prendersi adeguatamente cura dei propri figli e non riescono a fornirgli ciò di cui hanno bisogno per crescere. Sovente gli stessi genitori d'origine sono stati vittime di deprivazioni affettive, culturali e materiali che hanno notevolmente influenzato il rapporto con i propri figli.

La relazione che può, e anzi, è auspicabile che si instauri, con la famiglia affidataria, dovrebbe consentire alle famiglie di origine di rafforzare giorno per giorno la fiducia in se stesse e nella relazione con il figlio affidato, oltre ad essere da stimolo per migliorare le proprie condizioni di vita, anche nell'ottica di un eventuale ritorno in famiglia del minore.

Indubbiamente la circostanza che l'affido sia consensuale o giudiziale modifica il tipo di relazione che può venirsi ad instaurare con la famiglia affidataria, soprattutto nel periodo iniziale. Nel primo caso, la stessa famiglia d'origine acconsente all'aiuto e si propone disponibile all'affido del minore rendendosi conto delle difficoltà e della sua impossibilità a superarle da sola. Per cui sarà più propensa a seguire il progetto di affido e ad attenersi alle prescrizioni al fine di proseguire una relazione con la famiglia affidataria, che si fonderà su un'assidua collaborazione e scambio.

Di contro l'affido giudiziale presupponendo la mancata volontà della famiglia d'origine comporterà maggiori difficoltà sia di frequentazione, sia di confronto. Molto dipenderà dal ruolo esercitato dai servizi e dalla sensibilità della famiglia affidataria a mantenersi disponibile e aperta, per ogni pur minimo segnale, che provenga dalla famiglia d'origine.

Promuovere nella comunità locale, iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione a favore dell'affidamento familiare.

III. La famiglia affidataria

La legge non prevede dei requisiti specifici per diventare famiglia affidataria (dove il termine famiglia comprende anche quello di persone singole). In particolare non sono richiesti requisiti oggettivi quali età, reddito, una casa grande, una istruzione elevata, esperienze e competenze specifiche. Tuttavia il diventare famiglia affidataria comporta una scelta ed un impegno che vengono quantomeno verificati mediante appositi corsi formativi tenuti dai servizi sociali o dalle associazioni che si occupano di affidi familiari. A tale proposito si segnala la possibilità per le famiglie affidatarie di indicare ai servizi sociali se intendono essere seguiti da una particolare associazione, come indicato dall'art. 5 l. n. 149/01. I corsi tenuti da psicologi, assistenti sociali, avvocati ed esperti del settore oltre al confronto con famiglie che hanno già avuto esperienze di affido, si propongono di fornire alle persone interessate le nozioni fondamentali relative all'istituto dell'affido e di verificare altresì l'idoneità delle stesse a divenire famiglie affidatarie. In caso di idoneità il percorso si conclude con la definizione dell'abbinamento più adeguato tra le caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria e le esigenze del bambino e della sua famiglia. Una volta divenuti famiglia affidataria ed aver ottenuto l'abbinamento con il bambino che solitamente si è già conosciuto in precedenza attraverso gli incontri presso la comunità in cui spesso risiede, la famiglia affidataria ha il compito di accoglierlo presso di se e provvedere al suo mantenimento, alla sua istruzione ed educazione. Tale compito corrisponde anche alla necessità di essere disponibili affettivamente a guidare il bambino per un periodo che potrà essere lungo o corto aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità, valorizzando le sue risorse, senza alcuna aspettativa eccessiva o desiderio di cambiamento, mantenendo la consapevolezza della temporaneità dell'affido e fornendo, contestualmente, la sensazione di stabilità.

Altro passo molto importante è difatti quello di accettare e rispettare la sua storia, le sue origini, senza stigmatizzare quanto fino a quel momento l'ha circondato e cercando di riconciliarlo mantenendo i rapporti concordati con la famiglia d'origine. La famiglia affidataria dovrà sempre mantenere il massimo riserbo sulla situazione del minore e della sua famiglia sia verso gli amici, i parenti, gli operatori sociali quali gli insegnanti, gli istruttori sportivi, gli educatori religiosi. Occorrerà vagliare esattamente le informazioni da dare solo se risultano veramente necessarie per l'interesse del minore, senza oltrepassare i limiti anche stabiliti dalla legge sulla riservatezza e i dati sensibili.

Infine la famiglia dovrà sempre collaborare con i servizi socio-sanitari e con l'Autorità Giudiziaria, in un'ottica di reciproco scambio e confronto. In corrispondenza dei doveri assunti la famiglia affidataria è altresì portatrice di diritti (già in parte analizzati nei capitoli precedenti) e caratterizzati dalla necessità di conoscere la situazione del minore e venire coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido usufruendo del sostegno psico-sociale del Servizio Affido Minori, oltre ad essere tutelata nella propria sfera di riservatezza, attraverso una regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine.

IV. Affido e adozione

La domanda che spesso si pongono le famiglie affidatarie è se possono adottare il bambino che gli è stato affidato. La risposta deve essere negativa, posto che affidamento e adozione seguono percorsi differenti, non sovrapponibili e presuppongono requisiti diversi. L'adozione infatti si realizza solo quando vi è uno stato di abbandono del minore da parte della famiglia d'origine così che non sia proprio più possibile instaurare un rapporto, né superare le difficoltà. Pertanto la famiglia che prende in affido dovrà sempre essere pronta a veder concludere l'affido allorché il ritorno in famiglia del minore sia possibile.

Pur sussistendo la possibilità dell'affido sine die ossia a tempo indeterminato, il rapporto con il minore non si trasformerà in adozione rimanendo regolamentato dalle norme sull'affido.

CAPITOLO 4

Le modalità di attuazione dell'affido nell'iter istituzionale

I. Il progetto di affido

La formulazione del progetto di affido avviene a seguito dell'invio, da parte degli operatori che seguono il minore, di un'apposita scheda di segnalazione al servizio affidi della propria zona. La scheda indica tutti gli elementi necessari ad inquadrare la situazione familiare e personale del minore, a definire il bisogno di affido e la tipologia di affido prefigurato.

In particolare, sulla situazione del bambino e della sua famiglia viene svolta una diagnosi psicologica e sociale che consente di formulare un idoneo progetto di affido, anche nell'ottica del futuro abbinamento con la famiglia affidataria. Il progetto di affidamento familiare è elaborato dall'équipe che ha in carico il minore e la sua famiglia e contiene:

- dati anagrafici, sintetica storia del bambino, presenza di eventuali decreti del Tribunale per i Minorenni;
- motivi che hanno condotto all'affido;
- la previsione della durata dell'affido;
- il tipo e la frequenza dei rapporti tra il bambino e la famiglia di origine;
- il tipo di collaborazione tra famiglia affidataria e di origine;
- i momenti di verifica del progetto;
- le condizioni che consentono il rientro del bambino nella famiglia di origine;
- eventuali indicazioni sul tipo di famiglia adatta al bambino.

Se l'affido è consensuale entrambe le famiglie sottoscrivono un apposito documento: la famiglia di origine sottoscrive l'atto di consenso, mentre quella affidataria l'atto di impegno. Tali documenti hanno valore di contratto tra le parti, di cui si fa garante il servizio sociale competente. Di contro se si tratta di affido giudiziale è solo la famiglia affidataria che sottoscrive l'atto di impegno. L'affido familiare viene concluso con decisione del servizio sociale responsabile del caso, ed è disposto formalmente con un atto amministrativo convalidato dall'autorità giudiziaria (giudice tutelare o tribunale per i minorenni in base al tipo di affido) denominato provvedimento di affido. Il servizio sociale si assume anche il compito di attivare l'assicurazione e l'erogazione del contributo economico previsto per le famiglie affidatarie. In caso di trasferimento della residenza occorrerà porre attenzione al momento di presa in carico del minore e al sostegno alla famiglia affidataria, poiché venendo a modificarsi l'operatore sociale di riferimento, bisogna garantire la continuità con quanto già statuito affinché sia efficacemente perseguito.

II. L'abbinamento

Individuata la famiglia che accoglierà il minore, dovranno essere predisposti tutti gli interventi finalizzati alla conoscenza tra le parti atti ad accompagnare il minore e la famiglia l'uno verso l'altra seguendo i percorsi di affido. Di particolare rilevanza risulta il modo in cui viene comunicata al minore la decisione dell'affido, e soprattutto dei motivi che ne sono stati all'origine, trattandosi di un momento delicato e di estrema importanza in quanto getta le basi per il futuro rapporto affettivo e di fiducia con la famiglia affidataria. L'abbinamento tra il bambino e la famiglia affidataria è curato dal gruppo del servizio affidi, il quale verifica l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche e la disponibilità della famiglia affidataria e le esigenze del minore.

Dopodiché verranno iniziate le procedure di incontro tra la famiglia e il minore, a seconda del tipo di affido e delle modalità già indicate nel progetto, sino all'affidamento vero e proprio.

III. Il provvedimento di affidamento

All'esito dell'abbinamento l'affido viene formalizzato mediante il c.d. provvedimento di affido il quale sarà:

1. ratificato dal Giudice Tutelare se si tratta di affido consensuale;
2. reso esecutivo con un decreto del Tribunale per i Minorenni in caso di affido giudiziale, il quale segue la procedura relativa agli interventi sulla potestà;

Il provvedimento di affido contiene gli elementi più significativi del progetto e soprattutto attesta l'affidamento del bambino alla famiglia affidataria, consentendo alla stessa di giustificare la presenza del minore presso la famiglia in ogni occasione o evenienza (controlli, viaggi, spostamenti, etc.). Il provvedimento deve indicare i consensi dei genitori, la presumibile durata dell'affidamento, le prescrizioni sulle modalità di esercizio e sui poteri conferiti all'affidatario, determinare gli aspetti economici e precisare il servizio locale al quale è attribuita la vigilanza sull'affidamento, così come espressamente indicato nell'art. 4 legge 149/2001,

“Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.”

3. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Pertanto alla luce di quanto precisato, gli affidatari, oltre alla documentazione personale del bambino, riceveranno copia del provvedimento che dispone l'affido. In alcuni casi sarà inoltre utile richiedere, tramite il servizio sociale, copia del provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni.

IV. La durata dell'affido

La durata dell'affido, che per sua stessa natura è temporaneo, viene determinata dalla legge che lo indica in 24 mesi prorogabili. Tuttavia la legge non stabilisce i limiti della proroga, così che può ipotizzarsi un affido prorogato per diverse volte a seconda delle necessità individuate dal servizio sociale e trasmesse all'autorità giudiziaria che decide sulla proroga, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. Difatti è la legge stessa a stabilire che il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, sentiti il servizio sociale locale ed il minore che ha compiuto gli anni dodici (e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento), richiede, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Ciò consente di monitorare la situazione e conservare l'affido anche oltre i due anni, senza pregiudicare quanto sino a quel momento fatto nell'interesse del bambino/a.



CAPITOLO 5

Il Progetto di Affidato Protetto de L'Albero della Vita

Il Programma "Per Un Fratello in Più"

L'Albero della Vita, organizzazione non lucrativa (ONLUS), da anni impegnata nella tutela e difesa dei diritti di bambini e adolescenti, offre un'importante iniziativa di sostegno all'Istituzione dell'Affido EteroFamiliare, attraverso il Programma "Per un Fratello in Più". Tale progetto prevede la creazione in tutta Italia di reti locali di famiglie che, sensibilizzate ed opportunamente formate al tema dell'affido, si rendono disponibili a dare accoglienza ad un bambino in difficoltà.

Dall'incontro con numerose persone che si avvicinano all'idea di accogliere un minore in affido, emerge **un timore comune e diffuso**, che spesso diventa un deterrente ad intraprendere questa straordinaria avventura: "chi ci sosterrà quando qualche difficoltà che da soli non riusciamo a gestire"? Il Programma "Per Un Fratello in Più" nasce anche per **rispondere a questa istanza**, consapevoli che, data la mole di impegni a cui sono chiamati, i Servizi Sociali non sempre dispongono delle risorse per far fronte a questo incarico, per lo meno nella misura in cui le famiglie ne sentano la necessità. L'Albero della Vita sostiene le famiglie affidatarie per tutta la durata del Progetto attraverso numerose azioni.

Oltre ai corsi di Formazione che garantiscono adeguati strumenti pedagogici, i genitori affidatari possono contare sul sostegno costante di un'apposita equipe psico-sociale, di specialisti accreditati che, anche a livello domiciliare, possano accompagnarli in tutti i momenti dell'esperienza dell'affido. Le famiglie operano inoltre in rete, partecipando a incontri periodici di supervisione, condividendo vissuti, esperienze, risorse e strumenti.

Le 6 azioni del Programma

1. Campagne di informazione sulle tematiche dei Minori e dell'Affido

L'Albero della Vita persegue l'obiettivo di ampliare numericamente in maniera significativa il numero di famiglie da coinvolgere all'affido familiare attraverso tre canali:

- Le campagne mediatiche;
- Il contatto con le Realtà associative territoriali;

2. Sensibilizzazione diretta delle Famiglie sui valori dell'affido

La fase della sensibilizzazione dà la possibilità ad una famiglia interessata al tema dell'affido di ricevere non solo le informazioni necessarie, ma anche le emozioni collegate e il racconto dei vissuti di altre famiglie che hanno già intrapreso il cammino dell'affido, attraverso incontri di gruppo con professionisti, operatori sociali, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni.

3. Orientamento degli aspiranti genitori affidatari

Questa azione mira ad incontrare individualmente le famiglie che si candidano per l'esperienza dell'affido familiare, con l'intento di:

- leggere le più intime motivazioni;
- orientare nella direzione più corretta: alle varie tipologie di affido o addirittura ad altri percorsi come l'adozione, il sostegno a distanza, il volontariato;
- verificare che le famiglie aspiranti affidatarie siano titolari dei requisiti necessari a livello familiare, economico, abitativo, psicologico, ecc.

4. Formazione globale e Pedagogica propedeutica all'Esperienza

Nella prospettiva di una vera educazione alla solidarietà, è necessario individuare congiuntamente percorsi formativi per la crescita e la promozione della cittadinanza attiva. Se si considera, infatti, il territorio come una rete di relazioni e di risorse che è possibile attivare per la soluzione dei problemi, si potranno incrementare le risposte ai bisogni, superando la mentalità che considera il territorio soltanto come un bacino di utenza. La formazione mira quindi ad offrire strumenti pratici e teorici finalizzati alla costruzione di una mentalità alternativa all'allontanamento di chi porta disagio, alla delega ai professionisti. Serve a creare comunità e famiglie, ambienti che siano capaci di prendersi cura dei bambini con la consapevolezza di fare un'azione che assicura non solo il benessere del minore, ma quello di ogni componente della comunità stessa.

La formazione in questo senso non vuole essere solo un passaggio di contenuti, ma vuole offrire un percorso di crescita comune dove è possibile incontrare nuove modalità e sperimentare possibilità di collaborazione. Tutto ciò attraverso un percorso pensato e strutturato in itinere le cui **finalità** sono:

- accompagnare le famiglie nuove in un percorso di orientamento;
- rispondere al bisogno di crescita attraverso momenti di riflessione e di studio;
- aumentare le competenze in modo che le famiglie possano rispondere autonomamente ai propri bisogni e a quelli delle persone accolte;
- mantenere viva la motivazione alimentando e ridando forza e significato alla spinta originaria e offrire nuove proposte per un continuo e permanente cammino verso nuovi obiettivi;
- Mantenere l'appartenenza alla rete

5. Creazione di una rete di appoggio con le famiglie e per le famiglie

Attraverso il confronto, le famiglie affidatarie possono imparare a vedere le varie situazioni in cui si trovano attraverso "occhi diversi". Il gruppo ha il ruolo fondamentale di raccogliere esperienze e problematiche che man mano emergono in modo che l'elaborazione non sia fatta a tavolino ma attraverso ciò che viene vissuto nella vita quotidiana. Importante è che il gruppo non sia finalizzato a se stesso, col rischio di girare sempre intorno alle stesse problematiche; sarebbe auspicabile che il gruppo si facesse promotore di incontri, scambi di idee con altri aggregati, con tecnici e operatori del settore.

Saranno quindi le stesse famiglie in rete ad assumere un reale ruolo di informazione e orientamento per i nuovi affidatari. Oltre alla supervisione ed alla formazione, i servizi che L'Albero della Vita può offrire alle famiglie sono:

- *incontri di condivisione* delle esperienze e dei vissuti (gruppi famiglie affidatarie);
- *incontri di dibattito* su temi specifici;
- incentivo e sostegno alla nascita di un contesto aggregativo (individuazione di luoghi di incontro, modalità di partecipazione, canali comunicativi);
- organizzazione e conduzione di *attività di gruppo per le famiglie e i bambini*;
- organizzazione di *iniziative ludico-ricreative e vacanze di gruppo*;
- coadiuzione delle famiglie nei *rapporti con le istituzioni*.

6. Il Progetto di Affidamento: sostegno ai Minori, ai genitori affidatari e alla famiglia di origine per tutta la durata del progetto.

Il Progetto concepito dallo staff de "L'Albero della Vita" prevede l'applicazione di un **modello di intervento attentamente studiato in tutte le sue fasi** così da poter garantire, il più possibile, una soddisfazione delle istanze di tutti gli attori partecipanti al progetto. In primo luogo il minore, protagonista di questa delicata avventura, a cui devono essere garantite tutte quelle condizioni che gli permettano di crescere e di percorrere le diverse tappe della sua storia nella maniera il più possibile favorevole; contemporaneamente il Progetto intende contribuire a creare un raccordo tra le altre figure coinvolte, dalle Istituzioni, alle famiglie, affinché possano partecipare,

nelle forme ad ognuno consentite, ad una adeguata conclusione dell'esperienza. L'Albero della Vita si propone dunque di **creare un circuito di interazione** con l'Ente Locale inviante che permetta, sia organizzativamente che economicamente, di dare delle **risorse concrete a sostegno dei principali attori della dinamica dell'affido familiare**:

- il minore;
- la famiglia affidataria;
- la famiglia d'origine..

Gli interventi di supervisione e di sostegno previsti dal progetto affidi de L'Albero della Vita

Gli interventi rivolti ai diversi soggetti coinvolti sono modificabili e adattabili, in risposta ai bisogni specifici del singolo caso, degli obiettivi prefissati per esso e secondo quanto concordato con l'Equipe del Servizio Sociale competente.

| | INTERVENTI STANDARD previsti dal progetto | ULTERIORI RISORSE che il progetto mette a disposizione per Progetti specifici |
|--|---|---|
| Il Progetto d'Affido e Azioni Trasversali | <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione alla Progettualità Individualizzata dell'Affido • Sostegno integrale alla buona riuscita del progetto • Monitoraggio e verifica costante • Raccordo in rete tra tutti i soggetti coinvolti • Relazioni trimestrali di aggiornamento ai servizi sociali inviati • Spazio Neutro disponibile per gli incontri con la Famiglia ad'Origine • Azioni di chiusura del percorso | |
| Il Minore in Affido | <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione educativa (realizzazione del P.E.I.) • Accompagnamento e monitoraggio, periodico e all'occorrenza, a cura di: il coordinatore locale del progetto, uno psicologo e pedagogo / educatore professionale • Coordinamento delle varie risorse che concorrono all'intervento sul minore • Accompagnamento del minore in ogni fase del progetto • Relazioni trimestrali di aggiornamento ai servizi sociali inviati | <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza Domiciliare (ADM) • Accompagnamenti regolari nei rientri alla famiglia d'origine, visite, attività, terapie specifiche • Interventi terapeutici specialistici con professionisti in rete (es. psicoterapia, fisioterapia, logopedia, psicomotricità) |
| La Famiglia Affidatari | <ul style="list-style-type: none"> • Intermediazione col Servizio Sociale inviante e il Tribunale per i minorenni • Accompagnamento e monitoraggio, periodico e all'occorrenza, a cura di: il coordinatore locale del progetto, uno psicologo e pedagogo / educatore professionale • Pronta consulenza educative e psicologica, anche domiciliare • Problemsolving • Formazione pedagogica permanente • Rete di famiglie affidatarie: accompagnamento della famiglia nella rete promossa da L'Albero della Vita | <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza Educativa Domiciliare |
| La famiglia d'Origine | <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilità di uno Spazio Neutro per gli incontri con il minore | <ul style="list-style-type: none"> • Educativa domiciliare finalizzata all'orientamento alla risoluzione di fattori abitativi, lavorativi, relazionali (prevalentemente riferiti al rapporto con il minore allontanato) • Accompagnamento e monitoraggio, periodico e all'occorrenza, a cura di: il coordinatore locale del progetto, uno psicologo e pedagogo / educatore professionale • Intermediazione col servizio sociale inviante e il Tribunale per i Minorenni • Relazioni trimestrali di aggiornamento ai servizi sociali inviati |

I Punti di Forza del progetto

Conoscenza reale ed approfondita delle problematiche relative ai minori.

L'Albero della Vita è in grado di affrontare, grazie alla propria esperienza, tutte le problematiche relative al disagio dei minori e conseguentemente di reagire prontamente alle difficoltà che il minore si troverà di fronte durante l'inserimento in un nuovo nucleo familiare.

Attenzione a tutti i soggetti coinvolti.

Il progetto "Per un Fratello in Più" non si limita a mantenere sotto controllo il minore ma dedicherà particolare attenzione a tutti i soggetti coinvolti, in particolare alla formazione della famiglia affidataria, che potrà divenire una risorsa stabile, ed all'intervento sulla famiglia di origine per permetterne il recupero sociale ed il ritorno del minore nella sua famiglia di origine.

Organicità e completezza dell'intervento.

Il programma "Per un Fratello in Più" copre tutto lo spettro di attività che devono essere intraprese per permettere una buona riuscita dell'affido ed una conclusione positiva del processo, oltre alla mera ricerca di famiglie disponibili all'affido si procederà, infatti, alla loro preparazione, nonché ad una serie di interventi continuativi che permetteranno al minore ed alle famiglie d'origine ed affidatarie di non sentirsi abbandonate durante l'intero periodo dell'affido.

Conoscenza del territorio considerato.

L'Albero della Vita opera da anni nelle zone di Milano e Pavia ed ha in questo tempo acquisito sia una conoscenza dettagliata dei territori interessati dal progetto sia delle istituzioni in essi presenti.

Coordinamento continuo con le istituzioni responsabili del procedimento di affido.

Già dalle prime fasi operative del progetto L'Albero della Vita intende operare in stretto contatto con le istituzioni responsabili dell'affido (Servizi Sociali, ASL, centri affido, Tribunale dei Minori) allo scopo di permettere la miglior riuscita possibile di ogni affido.

Coinvolgimento di realtà già presenti sul territorio.

L'Albero della Vita nel corso della ricerca delle famiglie intende coinvolgere anche altri soggetti facendo in modo che si attivino tutte le energie positive che ogni realtà locale è in grado di produrre.

Possibilità di impiegare personale qualificato per ogni aspetto dell'intervento.

La disponibilità di risorse umane caratterizzate da professionalità sia nel campo del sostegno al minore sia in ambito formativo ed organizzativo permette a L'Albero della Vita di coprire tutti gli aspetti riguardanti il progetto "Per un Fratello in Più", permettendo così di mantenere permanentemente sotto controllo le varie fasi implementate.

Riproducibilità dell'intervento.

L'intervento che L'Albero della Vita, metterà in atto nei territori delle province di Pavia e Milano,, è stato elaborato per avere un elevato grado di riproducibilità, in modo che lo stesso possa essere non solo riproposto di volta in volta in questo territorio ma anche "esportato" in altri contesti.



CAPITOLO 6

Gli effetti giuridici dell'Affido

I. I rapporti con famiglia d'origine

Da un punto di vista giuridico, a seguito del provvedimento di affido, il minore instaura due diversi tipi di relazioni: quella con la famiglia d'origine e quella con la famiglia affidataria. Nel primo caso se il rapporto naturale non viene mai ad estinguersi (come invece accade con l'adozione dove i rapporti con la famiglia d'origine vengono interrotti del tutto) il rapporto giuridico si modifica a seconda che intervenga o meno il tribunale per i minorenni che dichiara sospesa o decaduta la potestà genitoriale.

A norma dell'art. 330 c.c. la decadenza della potestà viene pronunciata quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Il giudice può comunque reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. Nelle ipotesi di decadenza o sospensione della potestà i genitori non potranno prendere parte alle decisioni inerenti al figlio, che invece spetteranno al soggetto cui il minore è stato affidato dallo stesso tribunale per i minorenni.

Diversamente, se alcun provvedimento relativo alla potestà è stato assunto, i genitori dovranno essere consultati in ordine alle decisioni più rilevanti. In particolare la famiglia d'origine dovrà rendersi disponibile a collaborare con la famiglia affidataria secondo quanto indicato nel progetto.

Tale collaborazione si realizzerà anche mediante lo scambio di informazioni inerenti il minore e fornendo tutta la documentazione che lo riguarda: scolastica, medica, sociale. La famiglia d'origine dovrà inoltre essere consultata tutte le volte in cui vengono assunte decisioni di rilevante interesse per il figlio e che possano incidere sulla sua vita futura. Si pensi al percorso scolastico o ad un intervento sanitario. Anche se, in tale ultima ipotesi, non deve trattarsi di un intervento urgente poiché attesa la necessità di agire immediatamente la decisione viene assunta dalla famiglia affidataria

II. I rapporti con la famiglia affidataria

A seguito dell'affido la famiglia affidataria assume il dovere di accogliere il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, instaurando con esso delle relazioni affettive. La famiglia affidataria assume altresì dei diritti che si traducono nell'esercizio della potestà genitoriale in determinati contesti ed occasioni.

In particolare, la legge 149/01 stabilisce che l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie. A tale proposito si precisa che quando il minore viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa Azienda USL, il tesserino sanitario rimane valido e, la famiglia affidataria può, se più conveniente e necessario, richiedere la variazione del medico.

Se la famiglia invece è residente in altra Azienda USL, la famiglia affidataria dovrà presentare alla propria Azienda USL la documentazione attestante l'affidamento e al minore sarà rilasciato un tesserino sanitario rinnovabile ogni 6 mesi. Come già specificato le decisioni urgenti dirette a salvaguardare la salute del minore affidato possono essere prese direttamente dagli affidatari, mentre le altre dovranno essere concordate con i servizi sociali e i genitori. Inoltre l'art. 5 legge 149/01 stabilisce che l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica.

Per ordinari rapporti si intendono i periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del bambino e la partecipazione alle attività proposte dalla scuola.

Di contro, tutte le decisioni che riguardano le iscrizioni, cambiamenti di scuola o di classe, dovranno essere prese in accordo con i servizi che seguono il progetto d'affidamento e con i genitori del minore. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. Consentendogli in tal modo di svolgere un ruolo attivo nell'ambito dei procedimenti che pongono al centro il minore e nei quali si adottano le scelte più adeguate ed opportune per il suo benessere e lo sviluppo della sua personalità.

Nel caso in cui la famiglia affidataria voglia recarsi all'estero con un minore in affidamento, dovrà ottenere la carta d'identità o il passaporto firmato dai genitori naturali o dal tutore. Ogni informazione circa l'ottenimento della documentazione necessaria può essere richiesta ai servizi sociali che si occupano dell'affido, attivandosi con almeno 2 mesi di anticipo.

III. Lo stato di famiglia

Quanto alle modifiche dello stato di famiglia o della residenza occorre verificare se si tratta di un affido breve o lungo. Nel primo caso nulla viene a modificarsi. Il minore rimane residente presso la famiglia di origine ma assume il domicilio della famiglia affidataria e lo stato di famiglia non viene modificato.

Nel caso invece di affido a lungo termine in accordo con il Servizio sociale e con i genitori del bambino (sempre che non sia stata dichiarata decaduta la potestà) potrà essere richiesta l'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari. In tal caso agli affidatari saranno applicabili le detrazioni di imposta per carichi di famiglia.

Quanto agli assegni familiari il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

CAPITOLO 7

Le varie tipologie di Affidato

I. Introduzione

La flessibilità dell'istituto dell'affido consente di far fronte alle esigenze del minore e della famiglia affidataria mantenendo comunque la sua caratteristica principale di ausilio a situazioni di temporanea difficoltà della famiglia d'origine. Difatti in base alle necessità del minore, alle caratteristiche della sua famiglia e alle motivazioni dell'allontanamento, l'affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi. L'affidamento familiare a lungo termine, ossia fino a due anni, che il Tribunale per i Minorenni può prorogare allorché la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, è solitamente disposto per far fronte a situazioni familiari molto gravi e complesse.

L'affido a medio termine è invece realizzato nel termine di 18 mesi, sempre tenendo presenti le difficoltà della famiglia di origine. Di contro l'affido a breve termine è disposto per solo qualche mese (6/8) nei casi in cui le problematiche della famiglia d'origine siano strettamente connesse a difficoltà superabili.

Per quanto concerne i soggetti cui affidare il minore, può distinguersi l'affidamento eterofamiliare o extrafamiliare e l'affidamento intrafamiliare. Il primo è caratterizzato dall'inserimento del minore in una famiglia che non è legata ad esso da vincoli di parentela e dunque esterna alla famiglia d'origine.

Di contro nell'affidamento del secondo tipo il minore viene affidato ai parenti entro il quarto grado di consanguineità.

II. L'affidamento consensuale

L'affidamento consensuale si realizza con il consenso dei genitori d'origine che approvano il progetto di affido e permettono che il minore venga affidato ad una famiglia affidataria. Tale ipotesi è espressamente contemplata dall'art. 4 l. 149/01 che stabilisce che: L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore.

L'affidamento consensuale, disposto con un atto amministrativo dei servizi sociali degli enti titolari, viene successivamente convalidato e reso esecutivo mediante decreto dal giudice tutelare del luogo ove si trova il minore. L'affidamento viene disposto sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Solitamente l'affido consensuale essendo volontario consente un'immediata collaborazione con la famiglia affidataria che viene accettata dai genitori naturali come un aiuto e un valido supporto per il tempo necessario al superamento delle difficoltà.

III. L'affidamento giudiziale

La mancanza di consenso della famiglia d'origine e la necessità di affidare comunque il minore conduce all'affido giudiziale, caratterizzato dall'intervento del tribunale per i minorenni che, accertata la temporanea difficoltà dei genitori naturali e la situazione di pregiudizio per il minore, ne dispone l'affido. Anche in tal caso l'ascolto del minore dal parte del giudice è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età. Per le età inferiori invece si individuerà caso per caso il modo più opportuno per coinvolgere il bambino.

L'affidamento giudiziale si accompagna spesso a provvedimenti disposti dal tribunale per i minorenni che limitano la potestà genitoriale.

IV. L'affido parttime

L'affido familiare può essere effettuato anche a tempo parziale, ossia per alcune ore del giorno, i fine settimana, o brevi periodi di vacanza. Si tratta di una forma di affidamento a carattere preventivo e di sostegno, qualora i genitori naturali non possano occuparsi del minore a tempo pieno. L'affidamento part time consente al minore di venire in contatto con una famiglia di appoggio che lo accoglie presso di sé e lo mantiene nei periodi stabiliti e durante i quali provvede ai suoi bisogni affettivi, educativi e di istruzione, nel rispetto della sua storia e del rapporto con la famiglia d'origine.

V. L'affido sine die

Per affido sine die si intendono quei progetti di affido la cui durata non è definita nel decreto, per i quali non è previsto il rientro in famiglia o nel quale il progetto si modifica nel tempo sino a non consentire più il rientro in famiglia del minore. Tuttavia la legge 149/01 non prevede l'affido a tempo indeterminato poiché stabilisce che l'affido abbia una durata massima di due anni con possibilità di proseguo, qualora la sospensione del procedimento rechi pregiudizio al minore.

Tale apertura alla proroga consente di proseguire l'affido nei casi in cui la famiglia di origine non sia mai in grado di assumere completamente le responsabilità genitoriali e quindi non si possa prevedere un ritorno del minore, anche se occorre comunque permettergli di mantenere i rapporti con essa.

Nelle ipotesi di affidi a tempo indeterminato di grande rilevanza è il ruolo svolto dai servizi che dopo aver valutato mediante un puntuale monitoraggio le risorse e i bisogni di tutti i soggetti dell'affido, dovranno aggiornare l'autorità giudiziaria, affinché prenda in considerazione un progetto di affido a tempo indeterminato. Inoltre gli operatori dovranno esplicitare l'affido sine die con la famiglia di origine, con il minore e con la famiglia affidataria. L'affido sine die rimane pertanto un'importante alternativa all'istituzionalizzazione ed evita che un'eventuale adozione possa non andare buon fine, essendo oramai passato parecchio tempo e avendo il minore già instaurato un forte legame con la famiglia affidataria.

VI. L'affido di minori stranieri

Il numero crescente di minori stranieri presenti in Italia, estende il fenomeno dell'affido anche ai minori stranieri con famiglia e ai minori stranieri non accompagnati, ossia presenti in Italia senza alcuna rete familiare. Le difficoltà che interessano le famiglie italiane riguardano anche i nuclei di famiglie straniere i cui figli necessitano di un intervento dei servizi sociali e di progetti di affido tanto quanto i minori italiani.

Ciononostante gli affidamenti familiari di stranieri sono esigui, mentre il numero di minori stranieri inseriti in strutture è sicuramente più elevato. Occorre pertanto implementare l'affido dei minori stranieri che si realizzerà nel medesimo modo. In particolare per i minori stranieri con famiglia si distinguerà tra affido consensuale e affido giudiziale a seconda che vi sia o meno il consenso della famiglia d'origine. Di contro per i minori stranieri non accompagnati ossia privi di un nucleo familiare, gli affidi saranno giudiziali ossia stabiliti mediante provvedimento del tribunale per i minorenni su proposta e progetto dei servizi sociali, salvo che sia stato nominato un tutore.

La specificità della situazione dei nuclei stranieri presenti in Italia dotati di culture e tradizioni diverse, che debbono essere rispettate dalle famiglie affidatarie, richiede un intervento dei servizi sociali che realizzino anche una sorta di mediazione culturale. Ciò comporta una rivisitazione della metodologia operativa da parte dei servizi, rispetto alla valutazione della famiglia affidataria, all'abbinamento e al sostegno.

Nel progetto di affido non si può pertanto prescindere dalla conoscenza delle differenze culturali e religiose e dalla collaborazione che si potrebbe attivare con i vari gruppi culturali utilizzando più figure professionali. Il minore straniero infatti si trova a vivere fra due identità culturali che devono essere entrambe rispettate e mantenute.

Per quanto concerne la tipologia degli affidi dei minori stranieri si distingue tra l'affido familiare omoculturale e quello eteroculturale. Nel primo caso si tratta di un affido presso famiglie della stessa etnia del minore con le quali occorre instaurare delle relazioni di scambio e confronto mediante gruppi di incontro e discussione.

In particolare, la collaborazione con le associazioni riconosciute dalle diverse etnie può favorire l'approccio e l'attenuarsi della diffidenza nei confronti del servizio sociale consentendo di poterlo riconoscere come risorsa nei momenti di difficoltà. L'affido familiare eteroculturale è invece realizzato con le famiglie italiane che dovranno essere adeguatamente informate circa i valori di riferimento e le differenze culturali e religiose attraverso degli incontri con i rappresentanti delle comunità, gli operatori sociali, gli etno-psicologi, gli etno-pedagogisti e i mediatori culturali.

Difatti, le famiglie italiane disponibili all'affido di minori stranieri se da un lato debbono conservare i propri modelli di riferimento dovranno comunque dimostrarsi sensibili e capaci di accettare e riconoscere la diversità, confrontandosi con i modelli culturali del minore straniero, con la sua storia familiare e con quanto è già stato trasmesso dalla famiglia d'origine, anche in riferimento ai modelli religiosi.

Pertanto in entrambe le tipologie di affido il nucleo essenziale è rappresentato dalla fase di sensibilizzazione caratterizzata dalla conoscenza sui servizi, sul rispetto dell'identità culturale e della protezione del minore.



CAPITOLO 8

Diritti e doveri della Famiglia Affidataria

I. Introduzione

Per individuare i diritti e i doveri dei genitori affidatari occorre riferirsi all'art. 5 l. 149/01 che indica con precisione quali sono i poteri e gli oneri connessi al rapporto di affidamento e al ruolo di affidatari. A tale fine nei paragrafi successivi verranno analizzati singolarmente i vari settori in cui tali diritti e tali doveri si esplicano.

Genericamente è sufficiente specificare che il primo dovere degli affidatari è sia di tipo economico, sia educativo essendo caratterizzato dal mantenimento del minore e dalla necessità di occuparsi della sua educazione e della sua istruzione. Ciò dovrà essere fatto, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante.

Anche il servizio sociale esplicherà un ruolo importante nell'ambito delle proprie competenze, svolgendo opera di sostegno educativo e psicologico e agevolando i rapporti con la famiglia d'origine ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, anche avvalendosi dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

A tale proposito lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, interverranno con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria. Il dovere principale degli affidatari è dunque rappresentato dall'accoglienza del minore in famiglia e con quanto ad essa connesso: educazione, istruzione, creazione di un rapporto affettivo come se si trattasse di un figlio.

I diritti invece sono legati al ruolo rivestito dagli affidatari quali diretti interlocutori del servizio sociale, dell'autorità scolastica e sanitaria e dunque quali soggetti idonei ad assumere le decisioni nel vissuto quotidiano.

II. La responsabilità civile

L'affidamento consensuale si realizza con il consenso dei genitori d'origine che approvano il progetto di affidamento e permettono che il minore venga affidato ad una famiglia affidataria. Tale ipotesi è espressamente contemplata dall'art. 4 l. 149/01 che stabilisce che: L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore.

L'affidamento consensuale, disposto con un atto amministrativo dei servizi sociali degli enti titolari, viene successivamente convalidato e reso esecutivo mediante decreto dal giudice tutelare del luogo ove si trova il minore. L'affidamento viene disposto sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Solitamente l'affidamento consensuale essendo volontario consente un'immediata collaborazione con la famiglia affidataria che viene accettata dai genitori naturali come un aiuto e un valido supporto per il tempo necessario al superamento delle difficoltà.

III. La responsabilità penale

L'art. 27 Cost. stabilisce che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che se il minore dovesse commettere un reato sarebbe l'unico responsabile della sua condotta illecita. I minori sono imputabili solo dall'età di 14 anni per cui in caso di reato commesso da minore infraquattordicenne il legislatore presume l'assoluta incapacità di intendere e volere ossia l'im maturità. Nell'ipotesi di reato commesso da minore tra i 14 e i 18 anni il reato è giudicato dal tribunale per i minorenni ma non è ammessa la costituzione di parte civile, per cui alcun risarcimento del danno potrà essere richiesto in quella sede ai genitori affidatari. Tuttavia è possibile che in sede civile sia intentata un'azione di risarcimento dei danni. In questo caso l'assicurazione stipulata a favore degli affidatari consentirà di far fronte all'eventuale richiesta di risarcimento.

IV. L'assistenza sanitaria

I genitori affidatari esercitano i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie. Ciò significa che in merito alle semplici visite mediche o richieste di esami il genitore affidatario è il diretto responsabile e colui che può decidere. In realtà anche quando si tratta di decisioni urgenti non procrastinabili necessarie per salvaguardare la salute del minore affidato (ad es. ricovero o altri interventi d'urgenza) decide il genitore affidatario in quanto raggiungibile e immediatamente presente, dandone, appena possibile, comunicazione al Servizio.

Invece nel caso in cui si debba stabilire se eseguire o meno un intervento importante ma non urgente, occorrerà avere il consenso dei genitori naturali se non decaduti dalla potestà ovvero del tutore. Si è già detto che se il minore viene affidato ad una famiglia residente nell'ambito della stessa Azienda U.S.L. rimane valido il tesserino sanitario ma, in accordo con i Servizi, la famiglia affidataria può chiedere la variazione del medico.

Se invece la famiglia affidataria risiede sul territorio di altra Azienda U.S.L., al minore sarà rilasciato, sulla base dei documenti attestanti l'affido, un nuovo tesserino sanitario. Per quanto concerne le vaccinazioni gli affidatari sono tenuti, a provvedere alle vaccinazioni obbligatorie del minore affidato, mentre quelle facoltative dovranno essere concordate di volta in volta con il tutore o chi esercita la potestà e il pediatra del bambino.

In relazione alle spese sanitarie extra per interventi particolari (dentistiche, oculistiche, ortopediche, ecc.), occorre specificare che saranno valutate e autorizzate quelle dietro presentazione della prescrizione medica di un ambulatorio del servizio sanitario nazionale; a seguito della dichiarazione che lo stesso servizio pubblico non è in grado di soddisfare la richiesta e previa presentazione del preventivo di spesa al servizio sociale per averne l'autorizzazione, prima dell'inizio delle cure.

V. La scuola

I genitori affidatari esercitano i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica. Da ciò si evince che le decisioni relative alla quotidiana vita scolastica del minore, caratterizzate dal rapporto con i professori, dai compiti giornalieri e dalle scelte inerenti alla partecipazione a tornei sportivi riguardano i genitori affidatari.

Gli affidatari dovranno pertanto mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico e partecipare il più possibile alle attività proposte dalla scuola. Essi potranno partecipare all'elezione degli organi collegiali, ma come stabilito dalle ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione (OM n°215, 216, 217 del 1991), non hanno la possibilità di essere eletti in tali organi. Di contro le decisioni inerenti il percorso scolastico del minore affidato quali l'iscrizione scolastica, il cambiamento di scuola o di classe, dovranno essere concordate tra gli affidatari, il servizio sociale e, se possibile, la famiglia naturale. Il Servizio provvede

ad inviare una comunicazione formale alla scuola in merito all'affidamento familiare del minore, indicando la famiglia affidataria che farà le veci dei genitori (per giustificazioni e autorizzazioni varie) e l'operatore sociale di riferimento.

Per quanto concerne le spese scolastiche le famiglie affidatarie dovranno annualmente richiedere alla scuola la modulistica per accedere al buono libri (scuola media e scuola media superiore).

VI. I congedi parentali

La legge 53/2000, capo II, e il decreto legislativo n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", aggiornati dalle più recenti disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria 2008 (L. n. 244/07) costituiscono la nuova legislazione per il sostegno della maternità e della paternità.

Tali testi legislativi equiparano i genitori affidatari e adottivi a quelli naturali consentendo che godano dei medesimi diritti e dunque dei medesimi **congedi per maternità e paternità, parentali, per malattia del figlio e dei riposi giornalieri**.

I genitori affidatari godono pertanto delle stesse tutele e delle stesse opportunità. Ciò che invece cambia è la decorrenza, ossia il momento cui fare riferimento per l'inizio del congedo poiché non ci si riferisce alla nascita, bensì alla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. Inoltre cambia anche l'età massima del minore a seconda del tipo di congedo.

| TIPOLOGIA | ETÀ MINORE | QUANDO | INDENNITÀ | PARTICOLARITÀ |
|--|--|--|---|--|
| congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) | fino al 18° anno di età | 3 mesi di congedo entro i primi 5 mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare | indennità pari al 80% della retribuzione | anche frazionabili |
| congedo di paternità (astensione obbligatoria dal lavoro) | fino al 18° anno di età | 3 mesi di congedo entro i primi 5 mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare | indennità pari al 80% della retribuzione | quando la madre abbia rinunciato a fruirla (anche solo parzialmente) o il minore sia stato affidato a uomo single. |
| congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) | fino al 18° anno di età | 6 mesi di congedo entro i primi 8 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare | indennità pari al 30% della retribuzione (solo se usufruiti entro 3 anni dall'ingresso) | il periodo di 6 mesi è da intendersi complessivo tra i due genitori e può essere frazionato |
| congedo per malattia | fino al 6° anno di età tra i 6 e i 12 anni di età del minore | 6 mesi di congedo parentale per periodi anche frazionati | nessuna indennità salvo norme specifiche contratti collettivi | da usufruire alternativamente tra i due genitori |
| | dal 6° al 12° anno di età | | | nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare |
| riposi giornalieri ("allattamento") | fino al 18° anno di età | 1 ora di riposo giornaliero se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore, 2 ore di riposo se superiore da godere entro il primo anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare | retribuiti | riconosciuti al padre lavoratore se: <ul style="list-style-type: none"> • minore affidato solo al padre • la madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga • madre lavoratrice autonoma • morte e grave infermità madre |

Il diritto al congedo parentale sussiste anche a favore della **madre lavoratrice autonoma** per un periodo di tre mesi entro il primo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare.

Ai datori di lavoro è consentito lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonoma.

VII. Altri diritti a favore degli affidatari

Un altro diritto previsto dalla legge a favore dell'affidatario, e che risulta di particolare rilevanza in relazione all'andamento delle decisioni giudiziali prese nei confronti del minore, è la possibilità per lo stesso di essere sentito nei **procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità** relativi al minore affidato.

Tale diritto consente all'affidatario di rendersi parte attiva nell'ambito delle decisioni che vengono assunte nei confronti del minore, senza doverle subire in assenza di contraddittorio.

VIII. Le misure di sostegno economico

Il dovere economico del mantenimento del minore è supportato dall'intervento degli enti titolari che corrispondono agli affidatari, indipendentemente dalla loro condizione economica, una **somma mensile** per il mantenimento del minore, così come stabilito dall'art. 38 della L. 149/01. Le variazioni di contributo sono determinate dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole amministrazioni comunali.

Inoltre la legge prevede in favore della famiglia affidataria, anche un **rimborso spese** per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento. Quanto agli **assegni familiari** l'art. 38, comma 1 l. 149/01 stabilisce che per gli affidamenti disposti dagli Enti Locali, previo consenso dei genitori del minore, il giudice tutelare, nel rendere esecutivo l'affidamento, possa prevedere, in relazione alla durata dello stesso, l'erogazione degli assegni familiari a favore dell'affidatario, qualora la famiglia rientri nelle fasce di reddito per le quali sono previsti.

Per gli affidamenti disposti dal tribunale per i minorenni è il tribunale stesso che nel decreto prevede tale diritto. Pertanto l'affidatario presentando al datore di lavoro il proprio stato di famiglia, da cui risulta l'iscrizione del minore in affidamento, corredato dal provvedimento giudiziario o amministrativo, può ottenere dal datore di lavoro automaticamente gli assegni, essendo compito di quest'ultimo comunicare all'I.N.P.S. le variazioni relative al lavoratore.

Per quanto concerne le **detrazioni di imposta per carichi di famiglia** queste sono applicabili agli affidatari, purché l'affidato risulti a carico (DPR n. 917/86 art. 12) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Anche questa possibilità va richiesta e dovrà essere disposta dal giudice tutelare nell'affidamento consensuale e dal tribunale per i minorenni nell'affidamento giudiziario.

CAPITOLO 9

FAQ (Domande frequenti)

Introduzione

Dubbi, paure, pensieri e riflessioni sono normali nelle persone che decidono di avventurarsi nel mondo dell'affido; ecco perché alla fine di questo vademecum si è pensato di inserire le risposte alle domande più frequenti formulate da coloro che hanno già preso parte ai corsi di formazione, al fine di allentare almeno un poco le legittime tensioni.

Per agevolare la consultazione gli argomenti sono in ordine alfabetico.



ADOZIONE

Possiamo decidere di adottare il bambino che ci è stato affidato?

Adozione e affido hanno presupposti diversi e il percorso che conduce all'uno e all'altro ha differenti caratterizzazioni. Pertanto non è possibile adottare il minore affidato.

AFFIDO PART TIME

Per un affido part-time (week-end/vacanze) vengono applicate le stesse leggi del full-time?

Sì, per quanto concerne le leggi che disciplinano l'affido part time e affido full time non c'è alcuna differenza, occorre sempre riferirsi alla legge 184/83 modificata dalla l. 149/01.

Le agevolazioni economiche valgono anche per l'affidamento part-time?

Sì ma trattandosi di un impegno ridotto anche il contributo economico verrà elargito in base al tempo effettivamente utilizzato dalla famiglia affidataria per mantenere ed accudire il minore.

Il Giudice Tutelare può acconsentire ad accogliere presso la stessa famiglia due o più minori, a week-end alterni, per sgravare da una parte la casa famiglia e dall'altra per dare un'accoglienza momentanea a quei casi ritenuti idonei?

Il Giudice Tutelare può convalidare i progetti di affido che ritiene idonei e opportuni nell'interesse del minore, pertanto potrebbe anche acconsentire che presso la stessa famiglia a week-end alterni siano accolti due o più minori, anche se è preferibile creare un unico rapporto con la famiglia affidataria che si impegna a mantenere ed educare a concentrare le proprie energie verso un unico soggetto.

ASSICURAZIONE

Il minore è coperto da un'assicurazione per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento?

È il caso di farne una specifica? Sì, l'ente titolare che ha in gestione l'affidamento familiare, stipula un contratto di assicurazione per i danni dei quali può essere vittima il minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi affidatari. Non è dunque il caso di stipularne una ulteriore. Eventualmente si può verificare con la propria compagnia di assicurazione se quella già stipulata sia estendibile al minore affidato.

ASSISTENZA SANITARIA

A quale medico è iscritto il minore?

L'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). Se un bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

CONTRIBUTI ECONOMICI

Di che importo è e come è stabilito il contributo che deve dare l'ente titolare dell'affido? È calcolato in base al reddito? Occorre farne richiesta?

La cifra che gli enti titolari corrispondono agli affidatari è concessa indipendentemente dalla loro condizione economica. Si tratta di una somma mensile necessaria al mantenimento del minore e che viene elargita automaticamente all'esito del provvedimento di affido. Le variazioni di contributo dipendono dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole amministrazioni comunali.

È previsto un rimborso spese per eventuali interventi di cura eccezionali che si potessero verificare?

Sì, la legge prevede in favore della famiglia affidataria un rimborso spese per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento. In tal caso occorrerà dimostrare mediante documentazione cartacea le spese sostenute al fine del rimborso.

DETRAZIONE DI IMPOSTA

Sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglie?

Sì, le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono applicabili agli affidatari se il minore risulta a carico e ciò si evince dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale possibilità deve essere disposta dal giudice tutelare nell'affidamento consensuale e dal tribunale per i minorenni nell'affidamento giudiziario.

DOCUMENTAZIONE

Che documentazione ci verrà rilasciata inerente l'affido da presentare quando dovremmo dimostrare il rapporto di affido (alberghi-viaggi-controllo di polizia ecc.)?

L'affido viene formalizzato mediante il c.d. provvedimento di affido che è ratificato dal Giudice Tutelare se si tratta di affido consensuale ovvero reso esecutivo con un decreto del Tribunale per i Minorenni in caso di affido giudiziale.

Il provvedimento di affido consente di giustificare la presenza del minore presso la famiglia in ogni occasione o evenienze poiché attesta l'affidamento del bambino alla famiglia affidataria e contiene gli elementi più significativi del progetto.

DURATA

Quanto dura un affido?

La caratteristica dell'affido è la temporaneità pertanto la durata massima è pari a 24 mesi. Tuttavia la durata è prorogabile nell'ipotesi in cui sia necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

EDUCAZIONE RELIGIOSA

Quali sono le linee da seguire nell'educazione religiosa?

Il rispetto della storia del minore e dell'educazione religiosa ricevuta dalla famiglia d'origine devono essere sempre tenuti in considerazione dalla famiglia affidataria, che dovrà costantemente confrontarsi con gli operatori sociali -soprattutto i mediatori culturali in caso di affidamento di minori stranieri al fine di adottare le decisioni più opportune in relazione alle linee guida religiose.

ESPATRIO

Da chi deve essere firmato il documento per potersi recare all'estero con un minore in affidamento?

La carta d'identità o il passaporto necessari all'espatrio devono essere firmati dai genitori naturali se non decaduti dalla potestà o dal tutore se i genitori naturali non possono esercitare la potestà genitoriale. Le informazioni per ottenere la documentazione necessaria devono essere richieste con almeno due mesi di anticipo ai servizi sociali che si occupano dell'affido.

FAMIGLIA D'ORIGINE

Quali sono i diritti della famiglia di origine?

A seconda del tipo di affidamento consensuale o giudiziario la famiglia d'origine avrà dei diversi diritti. Nella prima ipotesi essendo disponibile all'affido e seguendo il progetto di affidamento attenendosi alle prescrizioni al fine di proseguire una relazione con la famiglia affidataria, ha il diritto di prendere parte alle decisioni più rilevanti relative alla vita del minore e quindi ad essere consultata dalla famiglia affidataria. Di contro nell'affidamento giudiziario non avendo acconsentito all'affido ed essendo probabilmente decaduta dalla potestà non assume alcun ruolo attivo.

FUGA

Come ci si comporta se il minore in affidamento scappa da casa?

In caso di allontanamento del minore affidato occorrerà informarne immediatamente i servizi sociali titolari dell'affido ed eventualmente l'associazione di volontariato che si è occupata dell'affido. Successivamente si denuncerà la scomparsa ai Carabinieri o alla Polizia specificando gli estremi dell'affido e le modalità dell'allontanamento.

INSERIMENTO NEL NUCLEO FAMILIARE

Quando viene inserito il minore nel nucleo familiare?

L'inserimento del minore presso la famiglia affidataria avviene a seguito del c.d. abbinamento ossia l'incontro tra il minore e la famiglia affidataria che verrà formalizzato mediante il provvedimento di affidamento convalidato dall'autorità giudiziaria.

INTERVENTI MEDICI

Le decisioni riguardo interventi medici, apparecchi ortodontici, occhiali, piccoli interventi chirurgici chi le assume?

Le decisioni non urgenti ma determinanti per la salute del minore devono essere assunte dalla famiglia affidataria previo consenso dei genitori d'origine se non decaduti dalla potestà o del tutore.

Se dovesse succedere un infortunio, un incidente, una malattia grave e/o improvvisa, un intervento chirurgico d'urgenza, o fosse necessario eseguire una trasfusione, chi dovrebbe darne l'autorizzazione?

Le decisioni urgenti necessarie per salvaguardare la salute del minore, sono assunte dal genitore affidatario il quale deve darne appena possibile comunicazione al Servizio sociale.

In caso di problemi sanitari/cure chi decide per il bambino?

I problemi di salute ordinari sono gestiti dalla famiglia affidataria che nei confronti dell'autorità sanitaria esercita i poteri connessi alla potestà genitoriale.

MATRIMONIO

È necessario essere sposati per diventare affidatari?

No, non è necessario che la coppia sia sposata, né che si tratti di una coppia poiché all'affido possono accedere anche persone singole. Ciò che è richiesto è di avere tempo e risorse sufficienti per rispondere alle necessità del minore.

RAPPORTI CON EX CONIUGI

Entrambi siamo separati dai nostri ex coniugi ma non ancora divorziati, ci potrebbero essere dei problemi?

No, la separazione già consente ai singoli soggetti di effettuare scelte autonome e dunque anche decidere di richiedere un affido familiare. L'ex coniuge pertanto non potrà opporre alcun ostacolo alla decisione assunta.

RAPPORTI CON FAMIGLIA D'ORIGINE

Chi sono le famiglie di origine dei minori affidati?

Sono famiglie, conosciute e seguite dai servizi sociali, con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole a occuparsi dei propri figli in modo adeguato e a offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. Sono persone che sovente a loro volta hanno ricevuto poco e hanno sofferto; ciò non li facilita nel difficile compito di essere genitori. Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire un loro maggior investimento di energie e un ulteriore stimolo a cercare di affrontare e, per quanto possibile, di risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di vita. L'inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva e culturale.

È necessario avere rapporti con la famiglia del bambino?

Sì, lo scopo dell'affido è il ritorno del minore presso la famiglia d'origine sicché gli affidatari dovranno oltre che mantenere i contatti con la famiglia d'origine anche conservare la storia del minore e facilitare la relazione tra il minore e la propria famiglia, consentendo telefonate del genitore o visite alla stessa. Per evitare incomprensioni le modalità di relazione vengono definite mediante un'apposita regolamentazione che tiene conto delle esigenze di tutti.

RAPPORTI CON FIGLI

I nostri figli possono non autorizzare l'affido?

No, i figli non possono direttamente non autorizzare l'affido del minore, tuttavia è bene che vi sia il loro consenso per evitare che l'affido non vada a buon fine. Inoltre sia il servizio sociale, sia l'autorità giudiziaria terranno conto del fatto che la famiglia ha dei figli e pertanto ne valuterà anche l'adesione.

RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di incidente domestico, di gioco, di imperizia del minore, quali sono le conseguenze e le azioni che la famiglia affidataria deve prendere in considerazione sia verso se stessa, sia verso i terzi?

I genitori affidatari sono responsabili civilmente delle azioni di danno commesse dal minore al pari dei genitori naturali i quali sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela che abitano con essi. Tali persone sono libere dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Tuttavia l'assicurazione stipulata dagli Enti titolari, per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi affidatari, li esonera dal risarcimento.

RESPONSABILITÀ PENALE

La famiglia affidataria è responsabile penalmente per gli atti illeciti commessi dal minore?

No, la responsabilità penale è personale, pertanto se il minore ha più di quattordici anni sarà l'unico soggetto responsabile per il reato commesso e verrà giudicato dal tribunale per i minorenni.

RIENTRO IN FAMIGLIA

Chi decide il rientro in famiglia?

Gli operatori sociali responsabili dell'affido relazionano ogni sei mesi all'autorità giudiziaria sull'andamento dello stesso e sui rapporti tra il minore e la famiglia di origine cosicché il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni deciderà quando disporre la cessazione dell'affido e il rientro in famiglia. Il quale avviene nel caso in cui la situazione di temporanea difficoltà della famiglia d'origine viene risolta, oppure nel caso in cui la prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

SCUOLA

Chi decide che scuola deve fare?

Le decisioni relative al percorso di scolastico, al cambio di classe o di scuola dovranno essere concordate tra gli affidatari, il servizio sociale e la famiglia naturale.

Chi tiene i contatti con i professori?

I genitori affidatari esercitano i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, pertanto anche il rapporto con i professori è gestito dagli affidatari nell'ambito della quotidiana vita scolastica.

Per le gite scolastiche da chi deve essere firmata l'autorizzazione?

Dai genitori affidatari.

SINGLE

L'affidamento può essere concesso anche ad un single?

Sì, la legge prevede che l'affidamento del minore sia disposto a favore di una famiglia preferibilmente con figli o minori o a persone singole.

TERMINE DELL'AFFIDO

Quando termina l'affidamento?

L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia, da sola o con l'aiuto dei servizi, oppure nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

TRASFERIMENTO

Ci sarebbero problemi in caso di trasferimento in una città da parte della famiglia affidataria?

Il trasferimento di residenza della famiglia affidataria comporta la modifica dell'ente territoriale competente per l'affido e dunque la necessità di riprendere contatto con il servizio affidi della nuova residenza, inoltre la famiglia affidataria dovrà sempre consentire al minore di tener conto della necessità di mantenere i contatti con la famiglia d'origine per cui si dovrà valutare se lo spostamento non rechi pregiudizio agli incontri.

VACANZE

È possibile andare dove si vuole? Anche all'estero? Chi ci deve autorizzare?

Sì, è possibile portare il minore in vacanza anche all'estero sempre che ciò sia comunicato al servizio sociale competente e che vi siano i documenti validi per l'espatrio firmati dai genitori naturali o dal tutore.

VACCINAZIONI

Chi decide a quali vaccinazioni sottoporre il minore?

Gli affidatari sono tenuti a provvedere alle vaccinazioni obbligatorie, mentre quelle facoltative dovranno essere concordate di volta in volta con il tutore o chi esercita la potestà e il pediatra del bambino.

CAPITOLO 10

DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI.

dalla LEGGE 4 maggio 1983 n. 184 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1983 n. 133 S.O.)

DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

TITOLO I - DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

Art. 1.

Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto é disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

Art. 2.

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, é consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

Art. 3.

L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo i del titolo x del libro i del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all' articolo 5 . Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 4.

L'affidamento familiare é disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile . Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi

dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dello affidamento ed il servizio locale cui é attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

Art. 5.

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice civile . L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.

TITOLO II - DELL'ADOZIONE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 6.

L'adozione é permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi. (si veda la Sent. Corte Costituzionale n.148/92 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.) (si veda la Sent. Corte Costituzionale n.303/96 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.) (si veda la Sent. Corte Costituzionale n. 349 del 28 settembre-9 ottobre 1998) (si veda la Sent. Corte Costituzionale n. 283/99 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.)

Art. 7.

L'adozione é consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva della adozione. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore

può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

TITOLO VI - NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 68.

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile é sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile". Art. 69.

In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell' articolo 10 della presente legge.

Art. 70.

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell' articolo 328 del codice penale . Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Art. 71.

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, é punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto é commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena é aumentata della metà.

Se il fatto é commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se é commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se é commesso dalla persona cui il minore é affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto é commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti

ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui allo articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena é raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma é punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Art. 72.

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani é punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Art. 72-bis. (aggiunto dalla legge 476/98)

1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), é punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".

Art. 73.

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione é punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000. Se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie

successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Art. 74.

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile .

Art. 75.

L'ammissione al patrocinio a spese dello stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo é da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all' articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533 .

Art. 76.

Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.199/86 che dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.)

Art. 77.

Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice civile .

Art. 78.

Il quarto comma dell' articolo 87 del codice civile é sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

Art. 79.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all' articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell' articolo 291 del codice civile , precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. (si veda la Sent. Corte Costituzionale n.198/86 che dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunciare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore.) (si veda la Sent. Corte Costituzionale n.183/88 che dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.) Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all' articolo 57, sugli adottanti e sullo adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti é necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

Art. 80.

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Le disposizioni di cui all' articolo 15 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.

Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche. Art. 81.

L'ultimo comma dell' articolo 244 del codice civile é sostituito dal seguente: "L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".

Art. 82.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti suindicati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla LEGGE 28 marzo 2001, n. 149:

«Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile» (Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 1 marzo 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Principi generali».
3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
5. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».

TITOLO II AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore».
2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. 3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. 4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. 5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le

comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 4. – 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentito il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 5. – 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

TITOLO VI NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 32.

1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».
2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».
3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».

Art. 33.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9».

Art. 34.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Art. 35.

1. 1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
2. 2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»

Art. 36.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

Art. 37.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».

Art. 38.

1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

Art. 39.

5. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 41. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Congedi di maternità, paternità e parentali - circ. INPS

DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 (FINANZIARIA 2008)

ADOZIONE AFFIDAMENTO - CONGEDI DI MATERNITÀ E PARENTALI - NUOVE NORME DALLA FINANZIARIA 2008

Sommario:

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) spetta per un periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero. Nell'ipotesi di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento.

2. Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.

3. Il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.

MINISTERO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Congedi di maternità, paternità e parentali: equiparazione dei genitori adottivi e affidatari con i genitori naturali.

È operativa la normativa introdotta nella legge finanziaria 2008 dal Ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi, per equiparare il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali a prescindere dall'età del bambino adottato o affidato.

Con una circolare del 4 febbraio scorso, destinata ai datori di lavoro, l'INPS definisce le modalità di fruizione dei congedi. Finora era possibile avere il congedo di maternità retribuito solo per tre mesi e solo dopo l'avvenuta adozione. Con la nuova normativa, invece, è possibile avere il congedo per cinque mesi a prescindere dall'età del minore adottato e di tre mesi nel caso dell'affido. I congedi possono essere utilizzati anche prima dell'ingresso del bambino in Italia, nel

caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all'estero per incontrare il minore per perfezionare le procedure adottive. Altra novità riguarda l'età del bambino per la fruizione dei congedi parentali: il limite di età dei 12 anni è stato abolito.

La circolare chiarisce che in tutti i casi, adozione nazionale, internazionale e affido, le nuove disposizioni si applicano per i minori adottati dal 1° gennaio 2008 e per quelli adottati nel 2007 per i quali però non siano decorsi i cinque mesi dall'inizio dell'adozione o dell'affido.

Per quanto riguarda il congedo parentale la novità è che i genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.

Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità (adozione nazionale, internazionale ed affido), alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire dei congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.

Roma, 7 febbraio 2008

CIRCOLARE INPS NUMERO 16 DEL 4.2.2008

Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni

OGGETTO:

art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).

1. CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Per effetto dell'art. 2, commi 452 e 453, Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 151/2001 - T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità (di seguito T.U.) sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 26 T.U. novellato:

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev'essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi".

La riforma di cui all'art. 26 T.U. opera per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per gli ingressi avvenuti nell'anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso l'arco temporale dei cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.

In merito a tali ultimi ingressi (anno 2007), gli eventuali ulteriori periodi di congedo riconosciuti sulla base delle nuove disposizioni saranno indennizzabili a condizione che ricadano dal 1° gennaio 2008. Si rileva che gli interessati potranno avvalersi dell'estensione del periodo di congedo anche quando i tre mesi previsti dalla normativa previgente siano stati fruiti per intero nell'anno 2007, fermo restando che non deve essere decorso il periodo dei cinque mesi dall'ingresso in famiglia o

in Italia del minore. Gli eventuali periodi ricadenti nell'anno 2007, che si collochino oltre i tre mesi dall'ingresso in famiglia del minore, non potranno essere indennizzati a titolo di maternità ancorché ricompresi nei predetti cinque mesi.

Con particolare riguardo alle ipotesi di affidamento di cui al comma 6, le nuove disposizioni si applicano agli affidamenti con decorrenza 1° gennaio 2008; relativamente agli affidamenti disposti nell'anno 2007, il congedo e correlativo trattamento economico sono riconoscibili all'interessata a condizione che non siano decorsi cinque mesi dalla data di affidamento del minore, arco temporale entro il quale la stessa ha diritto a fruire di un periodo di congedo complessivamente pari a tre mesi.

1.1 ADOZIONE NAZIONALE

In attuazione delle nuove disposizioni di legge, la lavoratrice che adotta un minore (ai sensi degli artt. 6 e ss. della legge 184/1983e successive modificazioni) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione. Il diritto, pertanto, è riconosciuto anche che se il minore, all'atto dell'adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l'intero periodo, anche nell'ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.

La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore nella propria famiglia (comma 2); a tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell'interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.

Si rileva che le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento dell'ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 184/1983; ovviamente, in tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all'eventuale provvedimento di revoca dell'affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell'art. 23 della legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Istituto dalla lavoratrice interessata.

In via transitoria, si fa presente che, per gli ingressi in famiglia verificatisi nell'anno 2007, il congedo e la relativa indennità sono riconoscibili per tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia

del minore. Fermo restando tale arco temporale, la lavoratrice che si sia eventualmente astenuta ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell'assenza in congedo di maternità, con conseguente diritto al correlativo trattamento economico, relativamente ai periodi di effettiva astensione ricadenti nell'anno 2008. A tal fine, l'interessata dovrà presentare apposita domanda entro il termine prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di maternità.

1.2 ADOZIONE INTERNAZIONALE

Analogamente a quanto previsto in caso di adozione nazionale, la lavoratrice che adotta un minore straniero (ai sensi della legge 4 maggio n. 1983, n. 184, e successive modificazioni, artt. 29 e ss.) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione; il diritto spetta per l'intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.

Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia risultante dall'autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983). A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché, anche nella fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un giorno.

Ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore, per consentire alla lavoratrice la permanenza all'estero finalizzata all'incontro con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva (comma 3); tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito precedentemente all'ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo.

La lavoratrice che per il periodo di permanenza all'estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di congedo non indennizzati né retribuiti. Il godimento di tali periodi non è di interesse per l'Istituto (comma 4).

I periodi di permanenza all'estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della suddetta certificazione. In mancanza, la domanda

stessa potrà essere liquidata subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della documentazione richiesta.

Si rammenta che le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento dell'ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo; tali sono le ipotesi in cui l'adozione debba essere pronunciata dal Tribunale italiano successivamente all'ingresso del minore in Italia ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.184/1983. In caso di revoca dell'affidamento preadottivo pronunciata dal Tribunale, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo; di tale circostanza la lavoratrice interessata dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione all'Istituto. In via transitoria, si fa presente che, relativamente agli ingressi in famiglia avvenuti nell'anno 2007, potranno essere indennizzati tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. A tal fine, l'interessata dovrà esibire la documentazione attestante l'ingresso in Italia (vedi sopra).

Nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto ingresso, la lavoratrice che abbia fruito nel corso dell'anno 2008 di eventuali periodi di astensione dal lavoro ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell'assenza in congedo di maternità ed ottenere, su domanda, il correlativo trattamento economico. Si precisa che non potranno essere indennizzati dall'Istituto i periodi di permanenza all'estero, già contemplati dalla normativa previgente, ricadenti nell'anno 2007 ancorché riferentisi ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.

1.3 AFFIDAMENTO

La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss. (affidamento non preadottivo) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

In via transitoria si fa presente che, relativamente agli ingressi in famiglia disposti nell'anno 2007, il congedo eventualmente non fruito nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia del minore potrà essere fruito in via continuativa o frazionata nell'anno 2008, purché non oltre i cinque mesi dalla data di affidamento.

2. CONGEDO DI PATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Per effetto dell'art. 2, comma 454, Legge Finanziaria per il 2008, l'art. 31 T.U. è stato sostituito.

Si riporta di seguito l'art. 31 T.U. novellato:

1. Il congedo di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'art. 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore".

In attuazione della disposizione richiamata, il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.

Il diritto al congedo di paternità spetta al padre richiedente alle medesime condizioni previste per la madre avente diritto; pertanto, per gli aspetti non considerati nel presente paragrafo si rinvia a quanto sopra illustrato in merito al congedo di maternità, nonché alle istruzioni già fornite in precedenza in varie circolari e messaggi.

3. CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E DI AFFIDAMENTO

Per effetto dei commi 455 e 456 dell'art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l'art. 36 e 37 T.U. sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il novellato art. 36 T.U.

"Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità di cui all'art. 34, comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia".

In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione

o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell'art. 34 T.U. Si fa presente che, anche relativamente agli ingressi in famiglia verificatisi nell'anno 2007, il congedo parentale è fruibile ed indennizzabile, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti temporali sopra illustrati; ovviamente, dovranno essere tenuti in considerazione, ai fini del computo del periodo complessivamente spettante a tale titolo, eventuali periodi di congedo già fruiti dai genitori interessati antecedentemente al 1° gennaio 2008.

Considerate le modifiche normative introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, devono considerarsi superate le istruzioni precedentemente fornite in materia, da ultimo con messaggio n. 22913 del 20.09.2007. Si fa riserva di fornire la nuova modulistica, congrua con le disposizioni di cui alla presente circolare.

4. ISTRUZIONI PROCEDURALI

Sono in corso gli adeguamenti delle applicazioni informatiche interessate dalla nuova disciplina relativa al congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni ed affidamenti.

Entro il più breve tempo possibile sarà data comunicazione della disponibilità degli aggiornamenti necessari.

Il direttore generale Crecco

DAL CODICE CIVILE:

Titolo IX, Della potestà dei genitori

art. 330, Decadenza dalla potestà sui figli

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà [c.c. 320] quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore

art. 333, Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [disp. att. c.c. 38], secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento

Titolo XI, Dell'affiliazione e dell'affidamento

art. 400, Norme regolatrici dell'assistenza dei minori L'assistenza dei minori è regolata oltre che dalle leggi speciali dalle norme del presente titolo [Cost. 31] ⁽¹⁾.

art. 401, Limiti di applicazione delle norme

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti [c.c. 254] dalla sola madre [c.c. 258] che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento ⁽²⁾.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale [preleggi 21].

art. 402, Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [c.c. 343], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [c.c. 348], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà ⁽³⁾ o della tutela sia impedito [c.c. 317, 330, 384]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio [c.c. 332].

art. 403, Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 163, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Vedi, anche, la L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina della adozione e dell'affidamento dei minori.

(2) Comma così modificato dall'art. 8, L. 8 marzo 1975, n. 39 sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

(3) Ora potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. con l'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

ARTICOLO 1 (Principi e finalità)

1. La Regione adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati. Le azioni della Regione sono adottate in applicazione degli articoli 2, 3 e 118, ultimo comma e della Parte I Titolo II della Costituzione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176; dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei protocolli aggiuntivi; dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile) ed in armonia con i principi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e delle leggi regionali 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori).
2. La Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità e l'inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge la famiglia, singola o associata, i comuni e le province, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

ARTICOLO 2 (Obiettivi)

- 1.1. La Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, all'istruzione e alla formazione professionale, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere le famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;
 - b) sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza;
 - c) tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo, e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;
 - d) assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove necessario, il "proseguito amministrativo" decretato dall'autorità giudiziaria;
 - e) assicurare l'integrazione del minore straniero nella comunità locale;
 - f) promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio regionale dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 3 (Compiti della Regione)

1. La Regione, mediante i propri strumenti di programmazione:
 - a) promuove e definisce politiche intersettoriali per i minori;
 - b) favorisce la programmazione concertata e partecipata a livello zonale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e riconosce le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;
 - c) favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;
 - d) definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi ed interventi;
 - e) individua nuove tipologie d'offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale;
 - f) assicura l'attuazione concreta dei livelli essenziali dei servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale vigente;
 - g) definisce le modalità di sostegno ai piccoli comuni per i costi derivanti dagli interventi sociali di cui all'articolo 4, comma 3;
 - h)

definisce, per la rete di offerta sociale di cui all'articolo 5, i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, i criteri per l'accreditamento e per l'esercizio dell'attività di controllo, nonché i criteri per la remunerazione delle attività e dei servizi in relazione alla qualità ed ai costi;

i) individua indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà orizzontale, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all'efficace utilizzo delle risorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti;

j) favorisce l'integrazione delle prestazioni sociali previste nei piani individualizzati di intervento sul minore di competenza dei comuni con quelle socio sanitarie e sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere (AO).

ARTICOLO 4 (Compiti degli enti locali)

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 328/2000, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni:

a) rilasciano l'autorizzazione al funzionamento e accreditano le unità d'offerta della rete sociale; b) esercitano il controllo su attività, servizi, interventi e progetti che concorrono a definire la rete d'offerta sociale; c) erogano, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l'accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia;

d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi;

e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme; f) svolgono le attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 328/2000 ad esclusione delle funzioni in materia di disabili sensoriali di cui al comma 5, lettera e), del presente articolo.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.

3. Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

4. I comuni associati nell'ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito.

5. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 7 della legge 328/2000, svolgendo le seguenti funzioni:

a) rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio sanitari;

b) programmano gli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale;

c) promuovono la conoscenza e l'applicazione del principio di sussidiarietà nelle funzioni loro attribuite;

d) rilasciano l'autorizzazione al funzionamento delle unità d'offerta socio sanitarie, ai sensi della normativa regionale vigente; e) continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali.

6. Le province possono, all'interno della loro programmazione, attivare Osservatori sui minori con il compito di analizzare e monitorare la realtà minorile del territorio, fornendo ai comuni un utile strumento per la pianificazione zonale.





Sede legale:

Via Ludovico il Moro 6/A - Palazzo Pacinotti - Milano 3 City - 20080 Basiglio (MI) - Italy
Tel. 02 90751517 - Fax 02 90751464 - www.alberodellavita.org

Sede operativa:

Progetto "Per un Fratello in Più", via Berlinguer 2/A – Borgarello (PV)
Tel./Fax 0382 933447 – E-mail: affido@alberodellavita.org